

CXVIII.

TORNATA DI VENERDI 15 MAGGIO 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

INDICE.

Atti vari:

Relazioni (Presentazione):

Malandrinaggio (CIBRARIO) Pag. 4223

Bilancio della marina (PAIS) 4228

Disegno di legge (Seguito della discussione) . 4228

Infortuni sul lavoro:

Oratori:

CAMPI 4229

FERRI 4239

Interrogazioni:

Fatti di Novaglia:

Oratori:

CAETANI, ministro degli affari esteri 4223

GALLI 4224

IMBRIANI 4225

Cooperative nel Mantovano:

Oratori:

DE MARTINO, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici 4226-27

FERRI 4227

PASTORE 4227

Importazione di merci:

Oratori:

BRANCA, ministro delle finanze 4228

ZAVATTARI 4228

Processo Baralieri:

Oratori:

DI RUDINI, presidente del Consiglio 4245

SACCHI 4245

Votazione segreta 4239

tazione a scrutinio segreto sui disegni di legge iscritti nell'ordine del giorno.

Lucifero, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Afan de Rivera — Agnini — Aguglia — Amadei — Angiolini — Anselmi — Arcoleo — Arnaboldi — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Balenzano — Baragiola — Barzilai — Bentivegna — Berenini — Bernabei — Bertesi — Bertolini — Bettolo Giovanni — Biancheri — Biscaretti — Bombrini — Bonacci — Bonajuto — Bonin — Boselli — Branca — Brin — Brunetti Gaetano — Brunicardi.

Cadolini — Caetani Onorato — Calleri — Calpini — Calvi — Cambray-Digny — Camera — Campi — Canegallo — Capaldo — Capilupi — Cappelli — Carcano — Carmine — Casale — Casana — Castorina — Cavallotti — Celli — Chimirri — Cibrario — Cirmeni — Civelli — Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — Cognata — Colajanni Federico — Colajanni Napoleone — Colombo Giuseppe — Colosimo — Comandù — Compans — Contarini — Coppino — Corsi — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costella — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Amico Edoardo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Leo

La seduta comincia alle 14.10.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Invito l'onorevole segretario a fare la chiama per il rinnovamento della vo-

— Del Giudice — De Luca — De Marinis — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Frasso-Dentice — Di Lenna — Diligenti — Di Lorenzo — Di Rudini — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Elia.

Falconi — Fani — Ferrero Di Cambiano — Ferri — Ferrucci — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Fortis — Fracassi — Franchetti — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galimberti — Galli Roberto — Gallo Nicolò — Garavetti — Garlanda — Gemma — Ghigi — Giampietro — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giuliani — Grandi — Grippo — Gualerzi — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Leali — Lojodice — Lorenzini — Lucifero — Luzzatto Riccardo.

Manna — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marcora — Mazziotti — Mel — Menafoglio — Merello — Miceli — Michelozzi — Minelli — Miniscalchi — Miraglia — Morandi — Morelli-Gualtierotti — Morin — Murmura.

Nocito.

Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Panattoni — Pantano — Papa — Papadopoli — Parpaglia — Pastore — Pavia — Penna — Peroni — Picardi — Piccolo-Cupani — Pini — Pipitone — Piovene — Poli — Pompilj — Pottino — Pozzi — Priario — Prinetti.

Quintieri.

Randaccio — Rava — Ricci Paolo — Ricci Vincenzo — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Roncalli — Ronchetti — Rossi-Milano — Ruffo.

Sacchi — Salandra — Sanguinetti — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Serristori — Siliprandi — Silvestrelli — Sineo — Socci — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Spirito Francesco — Squitti — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tecchio — Testasecca — Tondi — Torraca — Torrigiani — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano — Turrisi.

Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vischi — Visocchi — Vollaro De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zainy — Zavattari.

Sono in congedo.

Beltrami — Bertoldi — Bonacossa — Borsarelli.

Calvanese — Cao-Pinna — Castelbarco-Albani — Chiaradia — Colleoni — Cottafavi — Cremonesi — Cucchi.

Della Rocca — De Riseis Luigi — Di Broglio — Donati.

Engel.

Farinet — Fasce — Fortunato.

Gavazzi.

Lausetti — Lucca Salvatore.

Mezzanotte — Mocenni.

Niccolini.

Pascolato — Pinchia — Poggi — Pullè.

Radice — Romanin-Jacur — Rubini.

Sani Severino — Scalini — Schiratti.

Tittoni — Tripepi Demetrio — Tripepi Francesco.

Vagliasindi.

Sono ammalati.

Ambrosoli.

Bertollo — Bracci.

Cantalamesa — Carezzi.

De Cristoforis.

Fagioli.

Gianolio.

Luzzatti Luigi.

Macola.

Pisani.

Rampoldi.

Siccardi.

Terasona — Trompeo.

Sono in missione.

Napodano.

Sacchetti.

Assenti per ufficio pubblico.

Baratieri.

Serena.

Toaldi.

Letture del processo verbale.

Presidente. Essendo accertato che la Camera è in numero legale, invito l'onorevole segretario a dar lettura del processo verbale della seduta di ieri.

Lucifero, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Buttini, di giorni 4; Stelluti-Scala, di 4; Giusso, di 4; Fusco Alfonso, di 6; Pandolfi, di 8; Goja, di 8; Cerutti, di 4; Morpurgo, di 4; Cappelletti, di 30; Bonacossa, di 4; Marescalchi Gravina, di 30; Bastogi, di 8; Ginori, di 8; Martini, di 5; Sormani, di 4; Tiepolo, di 8; Barzilai, di 8; Marzotto, di 20; Fede, di 8. Per motivi di salute gli onorevoli: Melli, di giorni 4; Bracci, di 5; Carezzi, di 15. Per ufficio pubblico gli onorevoli: Gioppi, di giorni 5; Cavagnari, di 10.

(Sono conceduti).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Lucifero, segretario, legge:

5375. Il dottor Giambattista Rossi, ff. di sindaco di Thiene, e molti abitanti di quella città chiedono che, nella rinnovazione del contratto di esercizio della ferrovia Vicenza-Thiene-Schio, siano introdotti miglioramenti per appagare i desideri di quelle popolazioni.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Cibrario a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Cibrario. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge « Ecedenze di impegni nella spesa per la repressione del malandrino. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Verrebbero prime le interrogazioni degli onorevoli Stelluti-Scala e Sacchi; ma, per accordi intervenuti fra gli onorevoli interroganti e gli onorevoli ministri della marina e dell'interno, queste interrogazioni sono rimandate.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Galli Roberto al ministro degli affari esteri « in-

torno ai fatti di Novaglia, nei quali pescatori italiani di Chioggia vennero assaliti e maltrattati da una parte della popolazione. L'interrogante desidera di sapere quali accordi il Governo italiano intenda di prendere col Governo austriaco affine di rendere veramente efficaci la giustizia e la protezione garantite dai trattati. »

Avverto l'onorevole ministro degli affari esteri che anche gli onorevoli Imbriani e Barzilai hanno presentata al presidente del Consiglio una identica interrogazione. Per cui, se nessuno si oppone, parmi che si potrebbero raggruppare le due interrogazioni, e che ad entrambe potrebbe rispondere l'onorevole ministro degli affari esteri.

(Rimane così stabilito).

Do quindi lettura anche della interrogazione degli onorevoli Imbriani-Poerio e Barzilai, i quali si rivolgono al presidente del Consiglio « per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per tutelare i cittadini italiani da aggressioni come quella di Novaglia. »

Caetani, ministro degli affari esteri. I fatti cui si riferiscono le due interrogazioni avvennero in questo modo: Il giorno 5 del passato aprile, quindici pescatori Chioggiotti, che insieme a molti altri erano discesi a Novaglia per festeggiare la Pasqua, entrarono in una osteria, dove vennero insultati e minacciati dai paesani novagliesi, a tal punto che l'oste, impensierito delle conseguenze, pensò di far chiamare la forza pubblica. Giunsero i quattro gendarmi che costituivano il presidio di Novaglia e riuscirono a persuadere i pescatori Chioggiotti a ritornare alla marina ed imbarcarsi. Ma, recandosi al mare, essi incontrarono una gran quantità di paesani novagliesi che, ricominciate le minacce, le fecero questa volta seguire da atti violenti; ed una grandinata di sassi colpì i pescatori, dei quali undici rimasero feriti.

La popolazione era talmente inferita, che inveì poscia contro gli stessi gendarmi austriaci i quali, nella mattina dopo, trovandosi assediati dall'intera popolazione, dovettero perfino far uso delle baionette, per disperdere la folla.

Intanto l'autorità locale, informata di quanto era accaduto, anche per fatto del nostro vice-console a Zara, immediatamente provvide perchè i gendarmi di stazione a Novaglia da quattro fossero portati a venti,

e mandò sul luogo una Commissione, composta di un procuratore di Stato, un giudice ed un impiegato della polizia, perchè facesse un'inchiesta e riferisse. Nello stesso tempo, la luogotenenza procedeva con grande rigore per reprimere gli eccessi avvenuti e per impedire che siffatti inconvenienti si riproducessero. Infatti, ventisei Novagliesi furono carcerati; ma debbo soggiungere che per la qualità del reato di cui essi furono accusati e per le norme stabilite nel Codice di procedura penale austriaco, quando l'istruttoria fosse compiuta, ad essi sarebbe spettata la libertà provvisoria. Infatti un telegramma m'informa che l'hanno già ottenuta.

I pescatori chioggiotti, intanto, si sono costituiti parte civile, ed hanno scelto per loro procuratore uno dei più distinti avvocati del fôro zaratino.

Dei feriti, nove lo furono leggermente; due soltanto ebbero ferite abbastanza gravi, e furono dovuti mandare a Chioggia, mentre gli altri rimasero a Novaglia sulle loro barche, dove ebbero assistenza e protezione dalle autorità austriache.

I due feriti più gravemente, giunti a Chioggia, furono interrogati per ordine dell'autorità giudiziaria austriaca; verificate le loro ferite, furono riconosciute di carattere grave. Ora, attendiamo lo svolgimento del processo che (come ci viene assicurato) procede con grande alacrità.

Il reato di cui sono accusati questi novagliesi è il seguente: gravi lesioni corporali. E per conseguenza, secondo il Codice penale austriaco, saranno condannati da sei mesi ad un anno di carcere.

Questo in risposta alla prima parte della interrogazione dell'onorevole Galli.

In quanto alla seconda, cioè a quella che si riferisce agli accordi che il Governo intenda di prendere col Governo austriaco al fine di rendere veramente efficaci la giustizia e la protezione garantite dai trattati, io dirò che il Governo del Re non sente il bisogno di prendere di questi accordi col Governo austriaco, perchè ciò quasi significherebbe essere opportuno di concludere un nuovo trattato per far rispettare i trattati esistenti, o farebbe quasi sospettare che l'autorità austriaca in quest'occasione non abbia pienamente adempiuto al suo dovere a tutela dei nostri connazionali.

Ora io debbo dichiarare che in questa oc-

casione, come in tutte le altre, il Governo austriaco ha adempiuto il dovere suo. E quindi, pure partecipando alla simpatia vivissima che ha l'onorevole Galli manifestata nei pescatori chioggiotti, non credo che convenga al Governo di stabilire gli accordi di cui ha fatto menzione l'onorevole Galli nella sua interrogazione.

Imbriani. Agli altri non risponde?

Caetani, ministro degli affari esteri. Io ho dichiarato quali sono le intenzioni nostre rispetto agli accordi che l'onorevole Galli credeva fosse bene di stabilire col Governo austriaco per tutelare i nostri connazionali. E poichè, ripeto, consta a noi che il Governo austriaco ha compiuto il suo dovere verso i nostri connazionali, crediamo che nulla vi sia da fare in quel senso.

Presidente. L'onorevole Galli ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta avuta.

Galli. Io non rifarò la storia dei fatti, perchè fu già narrata con molti particolari dall'onorevole ministro degli affari esteri.

Non credo però d'ingannarmi dicendo che l'impressione provata dalla Camera deve essere grave, perchè quei fatti costituiscono un complesso di atti così selvaggi che solamente in un paese semibarbaro sembrerebbero possibili.

I pescatori chioggiotti, è provato, non provocarono. Essi se ne andavano rabboniti dall'intervento della pubblica forza a favore loro, e furono vigliaccamente assaliti mentre dalla spiaggia montavano sulle loro barche. E io domando come fatti simili possano avvenire contro inermi cittadini, e in un paese che si chiama ed è civile!

Ma quello che è più grave, e che l'onorevole ministro non può disconoscere, si è che questi fatti si rinnovano troppo spesso, quantunque non sempre vi siano gravi feriti come questa volta.

L'onorevole ministro ha detto: accordi non possono prendersi, perchè ci sono i trattati, e il tentativo di concludere accordi, equivarrebbe a riconoscere che questi trattati non si rispettano. No, onorevole ministro: mi permetta. Si possono prendere accordi indipendentemente dai trattati; vale a dire ci sono relazioni fra autorità ed autorità, fra Governo e Governo, fra pubblica sicurezza e pubblica sicurezza, che nulla hanno a che fare con quello che è stabilito in un trat-

tato il quale, per il suo carattere generale, non contempla i fatti particolari.

E sono appunto questi gli accordi che io pregherei l'onorevole ministro di prendere colle autorità austriache. E che questi accordi siano opportuni, si desume dalle parole stesse dell'onorevole ministro il quale ha detto che se la forza pubblica fosse stata a Novaglia in numero maggiore, questi fatti non sarebbero avvenuti. Ebbene, il nostro Governo sia energico, faccia sentire al Governo austriaco l'obbligo suo di provvedere acchè sia permesso liberamente ai pescatori chioggiotti l'esercizio del diritto di pesca in quei luoghi dove i dalmati non possono o non vogliono esercitarlo. Se i pescatori chioggiotti non fanno che esercitare un diritto, perchè non debbono essere protetti e non si prendono tutti quei provvedimenti che sono necessari affinchè simili fatti non si ripetano? Io prego quindi vivamente l'onorevole ministro di tener conto di queste mie raccomandazioni; e se ne terrà conto, un'altra volta potrò dichiararmi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Noi siamo andati lamentando sempre questi fatti durante tutti i Ministeri. Anche durante il Ministero passato ne sono accaduti, e di non lievi. Sono stati presi a pietrate e mortalmente feriti cittadini italiani; e noi, contro queste veramente codarde aggressioni, abbiamo sempre alzata la voce in quest'Aula.

Questi fatti non sono che il risultato di una situazione e di tutto un complesso di circostanze. Imperocchè non sono soltanto i pescatori chioggiotti (i quali, del resto, sono certamente quelli presi più di mira) a soffrire di queste aggressioni e di questi danni; ma le soffrono tutti i cittadini italiani.

Noi abbiamo una quantità di commercianti veneziani, anconitani, baresi, di tutta la costa Adriatica, i quali sono sistematicamente fatti segno agli insulti di una certa gente croata, la quale è sostenuta dal Governo austriaco. (*Commenti*).

Ed inutile sarebbe il dire il contrario; è meglio mettere i punti sugli *z*. Tutto questo movimento contro l'elemento italiano, sia indigeno, sia delle provincie che fanno parte del Regno d'Italia, è sostenuto ed aiutato, ripeto, dal Governo austriaco.

Non entrerò nei particolari del fatto di

Novaglia, che sono ben gravi. Ripeterò soltanto quello che il ministro ha detto con forma blanda. Gli aggressori sono tutti in libertà, benchè siano imputati di ferimenti gravissimi e per i quali nessun Codice del mondo può ammettere la libertà provvisoria. Questa è una violazione continua del diritto delle genti.

Io sono d'accordo in una cosa col ministro degli affari esteri. Egli ha detto che non c'è bisogno di accordi nuovi. E difatti non ce n'è d'uopo; ma è d'uopo che il Governo italiano richiami all'osservanza del diritto delle genti e degli usi civili il Governo austriaco, il quale, dove si tratta di lotta di nazionalità, pone da banda norme civili e diritto delle genti, e calpesta sempre e questo e quelle.

Quanto poi a ciò che ha detto il ministro degli esteri; che, cioè, sempre la tutela dei nostri connazionali è stata difesa dal Governo austriaco, mi permetta di dirlo, questo non può sentirlo. Egli ha detto quelle parole perchè si trova al Ministero degli esteri; ma avrebbe fatto meglio a non dirle, perchè sono contrarie assolutamente alla realtà delle cose. E noi, che da molti anni stiamo qui affermando e indicando tutte le violazioni di diritto pubblico in danno nostro fatte su quel littorale, ne diamo le prove continue.

Ricordate i fatti di Voditza (*volgendosi all'onorevole Galli*) e voi eravate sotto-segretario di Stato in quel Governo che difendeva quasi quei fatti (*denegazioni dell'onorevole Galli*) e che non prese alcuna misura efficace, tanto è vero che allora condanne non ci furono, e che oggi coloro che hanno percosso a morte i nostri concittadini sono messi in libertà provvisoria!

Signor ministro degli esteri, è questa condizione di cose che deve cessare.

L'Italia non deve chinare la testa: l'Italia deve affermare i propri diritti e farli valere; e l'austriaco deve pensare a ciò che è, ed a ciò che diverrà.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Cirmeni al presidente del Consiglio.

Cirmeni. Essendo assente il presidente del Consiglio, si può rimettere a domani.

Presidente. È d'accordo?

Cirmeni. Sì.

Presidente. Allora questa interrogazione rimane nell'ordine del giorno.

Viene ora quella degli onorevoli Ferri, Costa Andrea, Agnini, Bertesi, De Marinis e Salsi al ministro dei lavori pubblici « sulla condotta del prefetto di Mantova contro le Cooperative di lavoro in oblio alla legge 1889. »

Intorno a questo identico argomento ha pure presentata un'interrogazione l'onorevole Pastore. Quindi io credo che le due interrogazioni si possono raggruppare e l'onorevole sotto-segretario di Stato, che rappresenta il ministro dei lavori pubblici, potrà rispondere ad entrambe le interrogazioni.

L'interrogazione dell'onorevole Pastore è così concepita: « allo scopo di sapere quali ragioni, in opposizione all'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, abbiano indotto la prefettura di Mantova a negare, alle Società cooperative, dei lavori nei quali la mano d'opera supera il 50 per cento. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

De Martino, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Io sono lieto di poter dare risposta soddisfacente agli onorevoli interroganti, i quali chiedono la ragione per la quale le Società cooperative non sono state chiamate alla licitazione per i lavori della riva sinistra dell'Oglio, ed assicurarli che il Governo intende di dare il maggiore sviluppo alle Società cooperative e chiamarle, nei limiti della legge, a concorrere ai lavori.

Come gli onorevoli interroganti fanno, per la legge del 1889 i lavori, i quali importano una spesa non superiore alle centomila lire, possono esser dati alle Società cooperative, purchè la mano d'opera superi il cinquanta per cento dell'ammontare dei lavori stessi. Nel regolamento emanato per l'esecuzione dell'articolo 4 di questa legge fu poi dichiarato che sono dati i lavori solo a quelle Società cooperative, che abbiano i requisiti in esso prescritti.

Da parte del Ministero dei lavori pubblici, ogni volta che si presenta un lavoro che non supera la spesa di centomila lire, si fanno compilare due progetti: uno per l'appalto ordinario, uno per la licitazione alle Società cooperative. Ma le indagini per sapere se in determinate Società cooperative si riscontrano tutti i requisiti voluti dal Regolamento, come ben comprendono gli onorevoli interroganti, non possono esser fatte che dalle autorità locali.

Nel caso speciale cui essi alludono, il prefetto di Mantova credette di non invitare le Società cooperative alla licitazione privata, perchè egli aveva ordinato una inchiesta su tutte le Società cooperative della provincia di Mantova.

Questo era in suo potere di fare; ed era opportuno anche nell'interesse degli operai stessi che si studiasse bene la condizione delle Società, prima di affidare loro un lavoro, per il quale i poveri operai potevano poi diventar vittime degli appaltatori.

Parve però al ministro dei lavori pubblici che una inchiesta così larga e così indeterminata non potesse escludere dalla licitazione tutte le Società cooperative, e che si dovesse piuttosto limitare l'esclusione solo a quelle che, più delle altre, dessero luogo a gravi e fondati dubbi. Quindi il ministro dei lavori pubblici ordinò al prefetto di Mantova di attenersi a questa norma e di invitare intanto non solamente le Società cooperative della Provincia, ma altresì le Società cooperative fuori della provincia di Mantova alla licitazione privata.

A questa disposizione del ministro il prefetto di Mantova naturalmente si è attenuto, e le Società cooperative sono state invitate a concorrere ai lavori.

Quindi gli onorevoli interroganti possono essere, lo spero, ampiamente soddisfatti dei provvedimenti presi dal ministro per la provincia di Mantova nell'interesse delle Società cooperative. Ma io dirò qualche cosa di più. È volontà del ministro che dovunque si possa, nei limiti della legge, dare lavoro alle Società cooperative, questo sia fatto, e che non resti all'arbitrio delle autorità locali o delle influenze di qualunque genere includere o escludere le Società stesse dagli appalti.

Il ministro dei lavori pubblici ha perciò disposto che, qualora i prefetti credano di dovere escludere le Società cooperative da un appalto, non lo facciano di propria autorità, ma se ne rimettano a lui, il quale, caso per caso, esaminerà le condizioni delle Società e vedrà se vi sia o no possibilità di chiamarle alla licitazione.

Con queste ampie garanzie, io spero che gli onorevoli interroganti possano essere contenti, sia pel fatto speciale avvenuto nella Prefettura di Mantova, sia per la misura generale che toglie dall'arbitrio delle autorità

locali un principio che deve essere salvaguardato.

Noi crediamo di fatti che le Società cooperative sieno utilissime, che abbiano dato buoni risultati, e che concorrano a migliorare le relazioni fra il capitale ed il lavoro: desiderio e speranza di quanti si preoccupano del problema sociale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Ferri. Per quel che concerne il Ministero, noi non possiamo che dichiararci soddisfatti, poichè telegraficamente si è annullata un'asta pubblica che il Prefetto di Mantova aveva indetto per un lavoro di 70,000 lire, e ciò in oblio della legge 4 luglio 1889. Ma noi abbiamo voluto fare questa interrogazione, perchè il Prefetto di Mantova capisse quale debba essere la condotta che egli deve tenere in quella provincia a proposito dei lavoratori. Quando il Prefetto di Mantova ha usato ed abusato dei suoi poteri nelle elezioni politiche, noi non ce ne siamo lagnati. Alla guerra si va come alla guerra; quindi è questione di battersi e di vincere o meno. Ma il Prefetto di Mantova ha voluto estendere i suoi metodi, abusando dei poteri suoi contro associazioni di lavoratori che non hanno carattere politico, perchè le cooperative dei lavoratori mantovani sono costituite secondo la legge, sono riconosciute, e iscritte nell'albo della Prefettura per essere ammesse alle licitazioni dei lavori che non superino le 100,000 lire. Ora, quando il Prefetto di Mantova ha creduto di seguitare nella stessa linea di vendetta politica, danneggiando le cooperative dei lavoratori, noi abbiamo creduto opportuno di fare questa pubblica interrogazione, non solamente per dichiarare che l'operato del Ministero che annullava quell'asta pubblica era una riparazione giustamente dovuta, e che noi encomiamo, ai diritti dei lavoratori, ma anche perchè le dichiarazioni che l'onorevole sotto-segretario di Stato ha fatto ora circa gl'intendimenti benevoli del Ministero verso le cooperative, serviranno acchè il Prefetto di Mantova, e i prefetti delle altre Provincie, sappiano come regolarsi di fronte a queste cooperative. Del resto, in linea di fatto, mi permetto di soggiungere una sola considerazione.

Il prefetto di Mantova, colpito dall'atto ministeriale che sconfessava l'opera sua, ha cercato di giustificarsi dicendo che egli aveva

ordinata un'inchiesta su tutte le cooperative della provincia di Mantova. Orbene, noi rispondiamo, a nome delle Società cooperative, che il prefetto di Mantova, sempre per vendetta politica, ha ostacolata la creazione di quelle Commissioni di sorveglianza sulle Società cooperative che, per una circolare del Ministero, furono istituite già in parecchie provincie, che nella provincia di Mantova fu domandata, e che il prefetto non volle mai accordare, appunto perchè voleva tenere nelle sue mani questo mezzo di gravare sulle amministrazioni delle Società cooperative.

Di più, il signor prefetto di Mantova, nelle aste indette a favore degli appaltatori pubblici, d'accordo con gli uffici del Genio civile, è arrivato a questo punto: che quando si chiamarono le Società cooperative ad una licitazione privata, la scheda ministeriale che segna il limite di ribasso oltre il quale soltanto è possibile assumere il lavoro, era una scheda col sette per cento di ribasso sul progetto di massima; quando, invece, vi furono le aste per appaltatori, non si stabilì che il ribasso del mezzo per cento. Orbene, noi diciamo che in questi casi, non solamente la condotta politica del prefetto, ma la condotta di questi funzionari amministrativi, merita che alla Camera sia segnalata come uno degli abusi di potere in quel terreno economico che non ha niente a che fare colla politica. Imperocchè noi non abbiamo voluto fare questa interrogazione per motivo politico. A noi meno importa degli abusi che si commettono nelle lotte politiche; ma ci preme molto che quei pochi diritti che le Società cooperative hanno ottenuto con la legge del 1889, non siano loro tolti per criteri di vendetta politica da un prefetto che seguita, sotto questo Ministero, i criteri e gli abusi del Ministero passato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pastore.

Pastore. Io prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato e mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

De Martino, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Gli onorevoli interroganti possono esser certi che le intenzioni del Governo in favore delle Società cooperative sono quelle che testè ho dichiarato, cioè del massimo in-

teresse per lo sviluppo delle Società cooperative stesse.

Io non posso rispondere intorno ai fatti ai quali allude l'onorevole interrogante. Certo lo posso assicurare che la legge del 1889 sarà rigorosamente applicata e rigorosamente rispettata, e che abusi non avverranno, fintanto che noi saremo al Governo.

Presidente. Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Michelozzi al presidente del Consiglio; ma anche questa viene rimandata in seguito ad accordi presi fra l'onorevole interrogante ed il presidente del Consiglio.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Zavattari al ministro delle finanze per sapere « se intenda presentare il disegno di legge doganale, in merito alle importazioni ed esportazioni di merci, e relativi imballaggi, promesso dall'onorevole ministro precedente. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. È già innanzi alla Camera un disegno di legge relativo alle tare, e che regola questa materia di cui si parla. Quanto alle altre riforme, siccome siamo già in un periodo dell'anno molto inoltrato, non parmi sia il caso di presentare un altro disegno di legge, tanto più che quello a cui ho accennato, può fornir modo di fare queste riforme.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. La mia interrogazione si riferiva alle riforme per l'importazione e l'esportazione temporanea, che l'onorevole Boselli, quand'era al Governo, annunciava necessarie. Difatti oggi, colla presentazione del disegno di legge relativo alle tare doganali, in qualche parte si potrà provvedere alla deficienza della legge attuale; ma mi pare che bisognerà ampliarla. Mi riservo quindi di presentare, quando sarà discussa quella legge, quei provvedimenti che crederò del caso.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Pais a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Pais. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione circa lo stato di previsione della

spesa del Ministero della marineria per l'esercizio finanziario 1896-97.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: svolgimento di una proposta di legge del deputato Fulci Nicolò per modificazioni alla legge elettorale politica.

Una voce. Non c'è il presidente del Consiglio.

Presidente. Onorevole Fulci, essendo impedito l'onorevole presidente del Consiglio, potremo mettere nell'ordine del giorno di domani lo svolgimento della sua proposta di legge.

Fulci Nicolò. Se mi permette....

Presidente. Parli.

Fulci Nicolò. Ieri si doveva svolgere la mia proposta di legge e il presidente del Consiglio era assente. Allora mi rivolsi al nostro onorevole presidente affinché avesse voluto pregare il sotto-segretario di Stato d'intervenire alla seduta d'oggi. Così rimanemmo d'accordo.

Sono dolentissimo di vedere che il sotto-segretario di Stato non è presente, e comincio a dubitare che questa sia una legge che abbia un po' di iettatura addosso.

In tutti i modi rivolgo preghiera al presidente perchè, per il giorno in cui si dovrà svolgere la mia proposta, vi sia qualcuno del Governo il quale mi onori di una parola di risposta.

Presidente. In quanto all'assenza del sotto-segretario di Stato, debbo dirle che, qualche minuto fa, egli ha dovuto recarsi al banco della Presidenza per concordare il differimento anche di alcune interrogazioni, dovendo assentarsi per urgenti affari d'ufficio.

Per domani procureremo che lo svolgimento della di Lei proposta possa effettuarsi di fronte al ministro competente.

Fulci Nicolò. Io sono ai suoi ordini.

Seguita la discussione del disegno di legge per gli infortunii sul lavoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge per gli infortunii sul lavoro.

Come la Camera ricorda, la discussione ieri rimase sospesa all'articolo 10.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Onorevoli colleghi! La discussione intorno all'articolo 10, malgrado il voto della Camera che non aveva accettato di sospendere la discussione fino a che fosse esaurita quella sull'articolo 23, ha preso uno svolgimento che equivale a quello che avrebbe avuto se la proposta sospensiva fosse stata accolta. E perciò io vi domando licenza di esprimere il mio parere, intorno alla importante questione della colpa grave, che oramai è stata posta e trattata nel punto attuale della discussione. Però confesso che provo qualche imbarazzo. A me spetta di parlare, dopo che quattro valorosi ed autorevoli oratori hanno sostenuto una opinione diametralmente opposta a quella che io ho in animo di propugnare dinanzi alla Camera: tanto più che gli egregi contraddittori non si sono mantenuti, me lo perdono, in quel campo sereno ed obbiettivo che a me pare sia richiesto dalla serietà, dalla importanza ed anche dalla disputabilità del tema.

Infatti, l'onorevole Luzzatto Riccardo non dubitò di asserire che i suoi avversari, con questa legge, presentata col dichiarato scopo di compiere un grande atto di giustizia a favore della classe operaia e di migliorarne efficacemente le condizioni, le apparecchino invece un'insidia, si rendano colpevoli di un'ipocrisia: soggiunse anzi che questa legge la quale, secondo il suo titolo, dovrebbe provvedere agli infortuni sul lavoro, meriterebbe invece di essere denominata legge di assicurazione a favore dei padroni contro le conseguenze degli infortuni del lavoro.

E l'onorevole Bonacci, colla sua grande autorità, e malgrado la distanza politica, che io credo anche maggiore della distanza materiale, che nella Camera lo separa dall'onorevole Luzzatto, non mancò di rincarare la dose. Disse che la legge, come è presentata, è una legge immorale; che essa non è se non un pretesto per peggiorare le condizioni degli operai in confronto di quelle che oggi sono; che sovverte tutti i principî e le tradizioni del diritto; che quanti siamo di parere diverso dal suo, siamo altrettanti *Shylok* che offriamo una tenue e vile moneta in compenso della vita, delle membra degli operai. E non dubitò l'onorevole Bonacci di affermare altresì che, mentre egli e coloro che con

lui si accordano sono gli amici degli operai noi, sotto mentite spoglie, ne siamo i nemici. Onorevole Bonacci, io credo che la questione sia assai meno semplice e debba porsi in termini assai diversi da quelli in cui Ella l'ha posta. E per parte mia chiedo alla Camera di poter brevemente dimostrare le ragioni che appoggiano quella che, secondo me, è la vera, razionale, logica soluzione imposta dai principî ai quali la legge è informata.

Chiedo di poter dimostrare che la legge, se approvata come è proposta, tornerà di grandissimo beneficio e sollievo di quelle classi operaie che tutti amiamo qua dentro di uno stesso amore, (*Commenti*) malgrado che vi siano quelli i quali mirano a monopolizzare questo nobilissimo sentimento.

La legge contiene due parti come tutti sanno: una si occupa della prevenzione degli infortuni, parte importante ed essentialissima della legge, perchè, come ben diceva l'onorevole Zavattari, importa assai più di prevenire gli infortuni che di ripararvi una volta che siano avvenuti.

Le riparazioni, se anche fossero assai maggiori di quelle che sono stabilite dall'articolo 10 di questo progetto, che io riconosco insufficienti e meritevoli di un miglioramento, saranno sempre inadeguate alla sventura. Però non è il caso di fare, come hanno fatto parecchi onorevoli colleghi; di mettere, cioè, in derisione e di negare fede agli articoli del disegno di legge i quali si occupano della prevenzione. Questo del modo migliore di prevenire gli infortuni (e tutti coloro che abitano regioni dove l'industria sia sviluppata, lo sanno) è un tema, per così dire, all'ordine del giorno. Ognuno riconosce la grande, la benemerita, la storica iniziativa del Dollfus di Mulhouse, e i grandi e generali progressi, che se ne ottennero. Nell'ultima esposizione universale di Parigi, una delle parti importanti della sezione del lavoro era quella che si riferiva ai metodi ed ai modelli destinati a perfezionare gli apparecchi per la prevenzione degli infortuni. Ci è stata anche una speciale esposizione a Torino. E, l'onorevole Bonacci me lo lasci dire con un certo orgoglio, a Milano, subito dopo il congresso per gli infortuni del lavoro, si è costituita a questo scopo una società che ha raggiunto imponenti proporzioni, ed alla quale sono aggregati in grandissima parte quanti industriali hanno nome ed importanza

nella Lombardia. Associazione che ormai dispone di larghissimi mezzi, e prosegue con pratici intenti e con progrediente successo lo studio e l'attuazione di tutto quanto può servire ad impedire le disgrazie negli stabilimenti industriali.

Ne avemmo ultimamente una prova nella invenzione del paranavette, che da lungo tempo era oggetto di tanti tentativi e di tanti studi. Questa utile scoperta fu recentemente celebrata a Milano.

Luzzatto Riccardo. Con un pranzo!

Campi. I pranzi non guastano; li fanno anche i socialisti, i pranzi. (*Si ride*).

Una voce. Lei è stato invitato?

Campi. No, non mi hanno invitato.

Presidente. Non facciano conversazioni!

Campi. L'invenzione, dunque, è fatta e constatata. Vogliate, egregi colleghi, avvertirne il carattere. È una invenzione a tutto beneficio della classe operaia: perchè si trattava d'impedire il verificarsi di speciali infortuni che erano stati sempre considerati, come erano veramente, casi fortuiti...

Luzzatto Riccardo. No; tanto è vero...

Presidente. Non interrompa! Ha parlato ieri.

Campi. Sissignore: prima di questa invenzione, nessun padrone fu mai ritenuto responsabile perchè una navetta avesse colpito un operaio e lo avesse, più o meno gravemente, ferito, perchè non era possibile nè di prevedere il fatto, nè di prevenirlo.

Vengo alla seconda parte della legge: a quella della riparazione.

Mi pare che, quanto al principio dell'assicurazione, vi sia, presso a poco, unanime accordo: perchè anche l'onorevole Berenini, che è stato, finora, il solo eloquente interprete del gruppo socialista (fra poco lo seguirà, credo, l'onorevole Ferri; e quindi non si potrà dire che i pochi non siano buoni), vi diceva: se voi dalla assicurazione escludete, oltrechè i casi di dolo, anche i casi di grave colpa, allora noi potremo accettare l'assicurazione stessa in quanto si riferisce ai casi fortuiti ed ai casi di forza maggiore: in quanto, cioè, si tratta di dare agli operai una garanzia che presentemente non hanno.

Se non che, così l'onorevole Berenini come l'onorevole Luzzatto, come l'onorevole Lacava, ed infine (non *ab Jove principium*, ma *ab Jove finem*) l'onorevole Bonacci, hanno detto che se nell'assicurazione sono assorbiti, come noi

sosteniamo doversi fare, i casi di colpa grave causati dal fatto dell'intraprenditore o di persona dipendente da lui, facciamo una legge la quale merita tutte le odiose qualificazioni che ho già enumerato.

Ho già sostenuto la tesi che oggi mi onoro di sostenere davanti alla Camera, al congresso per gli infortuni del lavoro del 1894. Non già che io facessi allora la staffetta dell'onorevole Chimirri, mio eccellente amico, come non la faccio oggi; non fui, nè sono la staffetta di chicchessia, come, per esempio, l'onorevole Nocito, il quale ha presentato un suo emendamento nel medesimo senso dell'onorevole Bonacci, non è la staffetta di quest'ultimo.

Nocito. È diverso. In ogni modo me ne terrei onorato...

Campi. Ha ragione: se non fosse così non l'avrei detto. Ella, onorevole Nocito, fu mio professore: me ne ricordo sempre!

Rispondendo ora, come mi propongo, all'onorevole Bonacci, faccio anzitutto una osservazione preliminare. Se anche fosse vera la tesi di massima da lui propugnata, il suo emendamento, così com'è proposto, non sarebbe accettabile. Esso sarebbe combattuto non solamente dalle leggi e dai progetti di altri paesi, ma da tutti gli studi dottrinali di quei medesimi, che in massima vogliono mantenuta la responsabilità dell'imprenditore per colpa grave, malgrado l'assicurazione obbligatoria.

Tutti costoro hanno affermato due principii; e cioè, che da una parte ciò che costituisce la colpa grave non debba essere lasciato all'incerta e generica definizione del diritto civile e delle tradizioni del diritto comune, ma debba essere precisato in una forma più concreta; e d'altra parte, che non sia rimesso al semplice arbitrio degli interessati di far valere giudizialmente la pretesa di responsabilità per colpa grave, o che almeno non se ne debba abbandonare l'accertamento alla giurisdizione dei tribunali ordinari. Ciò dovrebbe invece avvenire col mezzo di giurisdizioni speciali, aventi carattere tecnico.

Bonacci. D'accordo; ma si tratta di stabilire la massima...

Campi. Tanto meglio, ma noi qui stiamo facendo una legge, non formulando massime.

Così, per esempio, lo stesso progetto francese, tante volte ricordato, aveva stabilito

che la colpa grave debba essere accertata a mezzo di speciali tribunali arbitrali.

Così l'illustre e compianto senatore Auriti, davanti al Senato, che nella discussione del 1892, in contraddizione coll'onorevole Chimirri, ma con assai scarso seguito, sostenne la sopravvivenza della responsabilità per colpa grave, richiedeva però che dovesse risultare da una condanna, in sede penale, a pena restrittiva della libertà personale, senza concessione di circostanze attenuanti. Sistema codesto (sia detto incidentalmente) che io credo assolutamente inapplicabile ed inefficace, perchè, malgrado la grande autorità del proponente, tende a confondere i criteri della colpa penale e della colpa civile, che sono molto diversi.

Dunque, nè l'emendamento dell'onorevole Bonacci, nè quello dell'onorevole Nocito, nei termini in cui furono proposti, sarebbero accettabili.

Però, se volete, limitiamoci a discutere la massima. Certo è, signori, che se noi ammettiamo che la grave colpa non debba essere compresa nell'assicurazione, e lasciamo aperto l'aditò all'operaio di iniziare cause per ottenere indennità maggiori di quelle che gli spettano per l'assicurazione, non vi sarà caso di infortunio al quale una lite non segua. Perchè, in qualunque modo, che cosa avrebbe da perdere l'operaio?

L'indegnità proveniente dal contratto di assicurazione nessuno gliela potrebbe togliere; gli rimarrebbe sempre la speranza di ottenere di più. Se anche rimarrà soccombente, nulla per lui ci sarà di perduto. Ed allora è evidente che quel grande scopo sociale di pacificazione, che è la ragione principale di questa legge, che è la meta a cui sinceramente tendono non soltanto i nostri intelletti, ma anche i nostri cuori, sparirà.

Io ve lo confesso, onorevoli colleghi, nell'assistere alla discussione di ieri, ho provato un sentimento di tristezza. Io diceva dentro di me: perchè facciamo questa legge?

I proprietari, gli industriali non la vogliono; è un nuovo e grave onere, che viene a cadere sopra di loro; la subiscono come la liquidazione di una questione che si agita da troppi anni, ma non la accolgono con piacere. Noi quindi facciamo questa legge contro i loro interessi e contro i loro desideri.

D'altra parte, si vuol far credere agli operai che questa legge, in luogo di costituire un

nuovo diritto singolare a tutto loro favore, costituisce contro di loro una odiosa eccezione, tende a crear loro una inferiorità rispetto agli altri cittadini... (*Movimenti dell'onorevole Zavattari*).

Aspetti, onorevole Zavattari...

Zavattari. Non l'ho interrotto!

Presidente. Continui, onorevole Campi, non si rivolga ai colleghi.

Campi. Or bene, se agli operai si farà credere, che questa legge è fatta in loro danno, allora ripeto: per chi la facciamo questa legge, se dobbiamo scontentare gli uni e gli altri, gli industriali, e gli operai? Nondimeno io ne desidero l'approvazione, perchè quando si è convinti che una cosa è buona la si deve fare, anche a costo di sfidare le diffidenze, di vedere travisate le proprie intenzioni, di essere denunziati come coloro che hanno un fine contrario a quello che dimostrano. (*Interruzione dell'onorevole Zavattari*).

Presidente. Non interrompano, altrimenti non si arriverà mai alla fine di questa discussione.

Ferri Enrico. Magari!

Presidente. Non dica magari! È obbligo nostro di portare a fine la discussione delle leggi.

Continui, onorevole Campi.

Campi. In un altro punto siamo tutti d'accordo ed è questo: che nell'assicurazione non devono essere compresi gli infortuni prodotti dal dolo degli imprenditori, o delle persone che da essi dipendono; e neppure gli infortuni che l'operaio abbia cagionato a se stesso col proprio dolo. Questo è un principio di così morale e sociale evidenza, che non avrebbe avuto bisogno nemmeno di essere scritto nella legge, e non può formare argomento di contestazione o di dissenso.

Eccomi ora al punto, dove le opinioni divergono.

Per dimostrare che, come io penso, l'assorbire nella assicurazione la responsabilità per colpa grave sia degli industriali, sia degli operai autori del proprio infortunio, è morale, è strettamente giuridico, data l'assicurazione obbligatoria, io comincio dal porre la questione così: Qual'è la posizione dell'operaio, nei casi d'infortunio, secondo la legislazione esistente? Quale sarà la posizione dell'operaio stesso, nei casi d'infortunio, una volta che sia approvato il testo della

legge, come è proposto dalla Commissione? Infine, quale verrebbe ad essere la posizione dell'operaio, nei casi d'infortunio, se fosse invece accolta l'opinione degli onorevoli Bonacci e compagni?

Stato della legislazione esistente: l'operaio ha diritto all'indennità nei soli casi, in cui l'infortunio dipenda dalla colpa dell'imprenditore o di altre persone dipendenti dall'imprenditore medesimo.

Ne sono dunque esclusi tutti i casi, (del dolo non parliamo più), tutti i casi, in cui l'infortunio dipende da caso fortuito, da forza maggiore o dalla propria colpa dell'operaio, vittima dell'infortunio.

Questa è la situazione creata dal diritto comune, come tutti sanno, e come è indubitabile, checchè abbia potuto dire in contrario l'onorevole Luzzatto Riccardo.

Se invece verrà approvato il progetto, quale è proposto dalla Commissione, e, credo, sarà sostenuto dall'onorevole mio amico il ministro d'agricoltura e commercio, gli operai avranno diritto ad un indennizzo, per tutti gli infortuni provenienti da casi fortuiti o di forza maggiore; per tutti gli infortuni causati dalla colpa dell'industriale o di persone da lui dipendenti, non solo: ma anche — e su di ciò non si sono fermati gli onorevoli contraddittori — per tutti gli infortuni causati dalle colpe degli stessi operai, che ne sieno le vittime.

Terzo sistema: sistema Bonacci. Quale sarebbe la posizione degli operai in seguito agli infortuni?

Avrebbero sempre diritto ad un indennizzo per i casi fortuiti o di forza maggiore; avrebbero diritto a conseguire un'indennità maggiore e conforme all'entità reale del danno, quale potrà essere giudicato dai tribunali, nei casi di colpa diretta o mediata dell'imprenditore; ma gli operai non avrebbero diritto ad alcuna indennità in tutti i casi in cui gli infortuni provenissero dalla loro propria colpa.

Così affermo, perchè l'onorevole Bonacci, il quale discute lealmente, ha detto ieri, se io ho bene inteso: che ove non si trovi (ed a me pare impossibile il trovarlo) un sistema, che concilii i principii del diritto comune, con la possibilità di concedere all'operaio una indennità, anche nel caso, in cui l'infortunio dipende dalla sua propria colpa, egli ammette che, nel caso in cui l'infortunio di-

pende dalla colpa dell'operaio, questi non può aver diritto ad indennità di sorta.

Sostengo che la conciliazione vagheggiata dall'onorevole Bonacci è impossibile, perchè egli che si fa qui l'interprete ed il continuatore della tradizione classica del diritto privato comune, ben sa che è principio del diritto comune, tradotto in tutti quanti i Codici, questo: *sua cuique culpa nocet*.

Se, per rimanere nelle tradizioni e nei precetti del diritto comune, volete che l'industriale rimanga esposto alle vigenti ed ordinarie sanzioni civili della colpa grave, la logica vi deve costringere ad ammettere che, a sua volta, l'operaio subisca le conseguenze della colpa sua. Se ciò non fosse per ammettere, ecco che tutte le vostre argomentazioni sarebbero distrutte! Voi non potreste più dirvi i cavalieri, i paladini del diritto comune! Anzi col diritto comune vi porreste in piena ribellione, e non vi resterebbe che accompagnarvi braccio a braccio cogli onorevoli Berenini e Ferri. Simpatica compagnia certamente! Ma le vostre vie finora furono affatto diverse.

Passo ora ad esporre le conseguenze che praticamente si verificano o si verificherebbero, secondo ciascuno dei tre sistemi, cioè, del diritto comune, della Commissione, dell'onorevole Bonacci; in quanto gl'infortuni sieno da ascrivere ai casi fortuiti o di forza maggiore, alla colpa dell'imprenditore, alla colpa dell'operaio. Bisogna ricorrere alla statistica. Papiniano, Ulpiano, Modestino, e via dicendo, non ci hanno a che vedere.

Si è detto che in Italia gli infortuni, secondo le cause che li determinano, si ripartiscono come segue: che sopra 100 infortuni, cioè, 80 dipendono da casi fortuiti o di forza maggiore; 12 da colpa dell'operaio; 8 da colpa dell'industriale. (*Segni di denegazione del deputato Bonacci*).

Non mi faccia segni di denegazione; mi affretto a dichiarare, che io pure non credo che codeste cifre sieno sicure.

La nostra statistica non ne può dare la certezza, perchè i dati sono parziali ed insufficienti.

È impossibile nello stato attuale delle cose di conoscere il numero totale degli infortuni, e tanto più di distinguerli secondo le loro cause. Vi è la statistica della Cassa Nazionale presso la Cassa di risparmio di Milano; ma ha una base troppo ristretta. Vi

sono solo 100,000 operai assicurati, in confronto del milione di operai che verrebbero assicurati, secondo la presente legge.

Prendiamo invece, la statistica tedesca. L'esattezza ne è riconosciuta ed ammessa universalmente (*l'onorevole Bonacci fa segni di assenso*). Sta bene: in Germania la legge sugli infortuni è in vigore dal 1884, ed ha dato l'occasione a raccogliere i dati più copiosi e più positivi, essendovi un ufficio centrale dove fanno capo le notizie e le soluzioni di tutti gli infortuni, che accadono nel territorio dell'Impero.

L'onorevole Bonacci, dunque deve aver visto le cifre tedesche nei due volumi, degli atti del Congresso di Milano del 1894. Quanto avrebbe fatto bene l'onorevole Bonacci di assistervi, anzichè limitarsi a leggere!

Bonacci. Ho letto religiosamente gli atti.

Campi. Non è la stessa cosa. Me lo perdoni l'onorevole mio amico, ma egli me ne ha fatto accorgere! D'altronde assistendovi egli avrebbe onorato sè medesimo e il nostro paese di fronte agli illustri stranieri, che vi erano convenuti.

Dunque, la statistica tedesca dà queste cifre. Sopra 100 infortuni, 47 dipendono da casi fortuiti o di forza maggiore, 28 dipendono dalla colpa dell'operaio, vittima dell'infortunio....

Bonacci. Dell'operaio no!

Campi. No, onorevole Bonacci? Ecco, che Ella ha fatto male, non assistendo al Congresso! ma qui basta anche la lettura. Via! i fatti certi non mettiamoli in discussione! Ho qui il testo. Dunque, 47 derivano da casi fortuiti o di forza maggiore, 28 derivano da colpa dell'operaio vittima dell'infortunio, 25 derivano dalla colpa dell'imprenditore o di un dipendente dell'imprenditore medesimo. Ed allora applichiamo questi numeri alle tre ipotesi che ho fatto prima. Sopra 100 casi, secondo il sistema del diritto comune esistente, l'operaio ha diritto, sì e no, perchè ci sono le alee dei giudizi....

Bonacci. Il 75 per cento.

Campi. Ma no, onorevole Bonacci!

Presidente. Lei parli alla Camera.

Campi. (*Interruzione dell'onorevole Bertesi*). Ma queste sono cifre certe, onorevole Bertesi!

Dunque, secondo il diritto esistente, l'operaio non ha diritto di essere risarcito che in 25 casi sopra 100, vale a dire nei 25 casi in

cui l'infortunio deriva dalla colpa dell'imprenditore, oppure di un dipendente dell'imprenditore. Secondo il sistema dell'onorevole Bonacci e degli altri che consentono con lui, l'operaio avrebbe diritto di essere indennizzato: nei casi fortuiti o di forza maggiore, 47 per cento; nei casi di colpa dell'imprenditore, 25 per cento.

Dunque, 47 e 25 fanno 72. Non avrebbe diritto invece ad alcuno indennizzo in 28 casi sopra 100.

Vengo al sistema della Commissione, senza tener conto, come già ho avvertito, dei casi di dolo.

Nel sistema della Commissione, nel quale io consento, l'operaio viene indennizzato in 100 casi su 100, ossia in tutti i casi di infortunio, accidentale o colposo, senza distinzioni, sia pure che in 25 casi su 100 percepisca meno della liquidazione, che egli potrebbe oggi conseguire dai Tribunali, dopo però tutte le lungaggini e le incertezze delle liti; ma in compenso viene indennizzato in 75 casi, in cui oggi nulla potrebbe pretendere... (*Interruzione dell'onorevole Sanguinetti*).

Ma è giustissimo, onorevole Sanguinetti! Io ci penso prima di parlare, e Lei improvvisa.

Insisto. Il vantaggio per gli operai, col sistema della Commissione, è evidente non solo in confronto del diritto esistente, ma anche del sistema dell'onorevole Bonacci.

Dunque, guardando la questione con criteri positivi, coi dati statistici, io dico che il beneficio che questa legge recherà alla classe operaia è un beneficio grande e indiscutibile.

Però, onorevoli colleghi, poichè gli egregi contraddittori vi hanno tanto insistito, è pur necessario che anche noi esaminiamo la questione di fronte ai principii di diritto e ai principii di sociale moralità, della quale non siamo meno teneri di quello che essi siano.

Ma prima che io entri in questo tema, permettetemi un'avvertenza.

In questioni come l'attuale bisogna esser cauti, non fidarsi alla prima impressione, non cedere alla seduzione dei facili e tendenziosi consensi.

Voi certo ricordate come, altra volta, a proposito di un progetto sugli infortuni del lavoro, fu gravissimo il dibattito sopra questo punto. Se, cioè, per provvedere meglio

alla difesa e tutela degli operai, non fosse utile e sufficiente di adottare la così detta inversione della prova. Si voleva, in luogo di ammettere l'operaio all'indennizzo nel solo caso in cui egli sia per dare la prova della colpa dell'industriale, oppure di persona dipendente dall'industriale, accordargli l'indennizzo tutte le volte, in cui l'industriale non riesca ad escludere la prova della colpa propria o delle persone da lui dipendenti.

La questione fu appassionata. Nella Camera l'inversione della prova ebbe l'appoggio dell'eloquenza e della autorità di Marco Minghetti: e per piccolissima maggioranza trionfò.

Anche allora tutti i sostenitori del diritto comune scesero in campo: ma è una rivoluzione! ma crollerà il mondo! ma come? voi volete derogare al principio, che l'onere della prova spetta all'attore e non al convenuto? che esso incombe a chi afferma, non a chi nega?

Bonacci. Allora c'era l'onorevole Chimirri fra i difensori del diritto comune.

Campi. Io non c'ero... io non l'ho sposato l'onorevole Chimirri. (*Si ride*).

Ebbene, in Senato invece questa famosa inversione della prova fu respinta.

Io non capii allora il rumore che si faceva intorno a tale quistione. Nel diritto processuale moderno, così sciolto, dove gli apprezzamenti dei giudici sono così liberi, non sono vincolati a precetti fissi, io non ho mai capito, nella mia pratica forense, l'importanza della appartenenza dell'onere della prova.

Ho sempre visto, che chi può provare, sia affermativamente sia negativamente, si affretta a provare.

Ma, onorevoli colleghi, la esperienza di questa temuta novità della inversione della prova venne fatta: e venne fatta in uno Stato essenzialmente democratico, dei migliori d'Europa, dei più ben governati, dei più seri, voglio dire, in Svizzera, dove questa teoria fu iniziata. Si fece l'esperienza. E sapete quale ne fu il risultato dopo sette od otto anni? Nel 1883 la presidenza della Confederazione indirizzò un messaggio alle Assemblee federali, esponendo che la inversione della prova aveva lasciato perfettamente il tempo che aveva trovato, e che il numero dei casi d'infortunio, che per mezzo di sentenza di tribunale riuscivano a conseguire un indennizzo, era rimasto precisa-

mente l'identico numero di prima. E perchè? Perchè rimaneva tutta la sproporzione e tutta la inferiorità dell'operaio, contendente dinanzi ai tribunali, in confronto dell'intraprenditore, pei mezzi della difesa, pel valore degli avvocati, dei periti, ecc. Rimaneva inoltre a tutto carico dell'operaio l'inferiorità delle dure sofferenze per tutto il tempo della durata delle liti. Il presidente della Confederazione proponeva perciò di adottare, ad imitazione della Germania, il sistema della assicurazione obbligatoria. Questo, lo dico qui, ha infatti, fra gli altri, il pregio, che l'indennità sia pagata immediatamente dopo l'infortunio. Andate invece dinanzi ai tribunali; colla nota lentezza della giustizia italiana passeranno i mesi, talora anche gli anni, ed intanto le vittime degli infortunî, le loro famiglie languiscono davvero per fame.

L'esempio svizzero è eloquentissimo, sia giuridicamente sia politicamente. La necessità di accogliere un nuovo sistema, tutto all'infuori del diritto comune, ne scaturisce all'evidenza.

Tutti sapete che cosa contiene la dottrina del rischio professionale, quale ne sia il fondamento, quale lo scopo. Proclama e riconosce l'esistenza di un diritto derivante dal lavoro, indipendente da ogni elemento di colpa. Essa, perciò, esce completamente dai principî del diritto privato e dalle tradizioni del diritto comune; è una nuova creazione ed è creazione di diritto pubblico. Nuova creazione, la quale è venuta a formarsi di fronte alle nuove condizioni sociali, di fronte alle miracolose trasformazioni materiali e morali operate in questo nostro secolo dalla macchina a vapore e dall'elettricità. È inutile andar sempre ricantando ciò che i giuriconsulti romani hanno insegnato in condizioni sociali completamente diverse. In quei tempi il lavoro industriale era sdegnato dagli uomini liberi, ed abbandonato agli schiavi. Malgrado tutta la loro sapienza, nè Papiniano, nè Ulpiano hanno potuto prescindere dall'esistenza della schiavitù, ed hanno riconosciuto ed applicato le norme applicabili all'esercizio dei diritti, che i padroni avevano sopra gli schiavi. Anzi nella famosa legge Aquilia il danno dato per mezzo dello schiavo, equivaleva al danno dato per mezzo degli animali. Il principio per cui allora il padrone rispondeva del danno dato dallo schiavo, non era dedotto dalla responsabilità

del committente per la scelta del commesso, ma dipendeva dalla condizione giuridica dello schiavo, che non era una persona, ma una cosa.

Cessata la schiavitù, sino alla fine del secolo scorso, abbiamo avuto la piccola industria casalinga, che si esercitava direttamente dal capo, il quale sorvegliava direttamente i suoi operai.

In tali condizioni il principio della responsabilità per la mancata vigilanza, per la cattiva scelta, trovava il campo della sua applicazione.

Però il sentimento di rispetto e di interessamento per la protezione dei lavoratori, non era ancora sviluppato, come ai nostri giorni. Esso è santa conquista del tempo nostro non meno grande, non meno nobile, non meno feconda di quanto sianostate le invenzioni del vapore e dell'elettricità.

È qui che, per quanto dissenziente nei principî, riconosco un grandissimo merito al partito socialista, che colla sua propaganda ci stimola a considerare colla maggiore attenzione e colla più viva preoccupazione le sorti dei lavoratori. (*L'onorevole Agnini sorride*).

Non è vero, onorevole Agnini? Il sorriso non è una confutazione: lo ripeto: noi raccogliamo dalla vostra propaganda quel che ci pare pratico e conforme alla natura umana; rigettiamo quel che ci sembra destinato unicamente alle vane utopie, e, non raramente, alle sterili agitazioni.

Agnini. Utopie, finchè non si realizzano.

Campi. Torno all'argomento.

Nè Ulpiano, nè Papiniano potevano certamente preoccuparsi dei colossali opifici, dove lavorano insieme migliaia e migliaia di operai; non potevano occuparsi di queste grandi compagnie di trasporto, che impiegano decine di migliaia di agenti. Essi avevano sott'occhi tutt'altre cose.

Ecco perchè in tanta diversità di ordinamenti sociali i loro insegnamenti sono inapplicabili. È questa diversità che ha suggerito la nuova dottrina del rischio professionale, gloriosa creazione della scienza tedesca.

Signori, noi seguitiamo a parlare del genio latino, degli antichi padri; ben possiamo vantare tanta eredità. Ma se si tratta di noi siamo modesti! Aspettiamo di emularli, prima di esaltarci. Finora, in questi trent'anni di vita nazionale, nè le grandi originali crea-

zioni legislative, nè la gloria delle armi ci hanno arriso!

Dunque, i giureconsulti, gli economisti tedeschi escogitarono questa dottrina del rischio professionale. Non vi furono estranei i socialisti. Se non m'inganno, la ispirazione di quel colossale istituto delle assicurazioni obbligatorie per la tutela degli operai, il più grande sforzo di sociale provvidenza che uno Stato abbia mai compiuto, codesta ispirazione venne data al principe di Bismark dal più geniale dei socialisti, da Ferdinando Lassalle (*Movimenti del deputato Agnini*)... Non lo rinnegherete Ferdinando Lassalle...

Agnini. Tutt'altro.

Erano chiamate utopie.

Campi. Or bene il rischio professionale ha questo contenuto. L'operaio non viene più considerato isolatamente, e colla sola protezione del diritto privato, di fronte all'imprenditore, o di chi lo rappresenta. No, l'infortunio è considerato come una fatalità inerente al lavoro, inevitabile, inesorabile, sia che dipenda dal caso fortuito, sia che dipenda da una imprudenza, da una distrazione propria della stessa vittima, o da una distrazione, da un'imprudenza altrui. È altrettanto fatale in una quantità x di lavoro che un ordigno, una macchina, spezzandosi uccida o ferisca, quanto è fatale che l'attenzione degli uomini si interrompa, non regga sempre coll'intensità che è richiesta dalla potenza e dalla precisione dei moderni meccanismi. Il concetto classico della colpa non è più applicabile in queste condizioni. E allora si chiede: così essendo, perchè sarà diversa la sorte dell'operaio ucciso o ferito dall'improvviso ed imprevedibile guasto di un meccanismo, e la sorte dell'operaio, che viene travolto negli ingranaggi di una macchina, per la distrazione sua o di un compagno di lavoro, in un giorno di malessere morale o fisico?

Qui è il fondamento e la portata di questa nuova concezione. A nuovi bisogni, nuove soluzioni.

Il diritto comune non è e non può essere la forma e la compagine eterna di tutte le trasformazioni sociali. Impariamo dai grandi giureconsulti romani lo spirito evolutivo ed innovatore. Ma non dobbiamo immobilizzarci nei loro letterali insegnamenti. Il pregio del diritto romano più che dalla legge delle 12 tavole viene dall'equità pretoria. Noi oggi facciamo una grande legge di equità pretoria.

L'onorevole Bonacci ieri si scagliava con grande veemenza contro l'immoralità, a suo credere, del principio che vorrebbe assorbita la colpa grave nell'assicurazione.

Per rispondere permettetemi di dire cosa che forse a parecchi di voi sembrerà un'eresia: io penso che la responsabilità per colpa, sia penale, sia civile, non ha nessun fondamento morale (*Segni di denegazione dell'onorevole Bonacci*). Questa è la mia opinione, e non è una opinione isolata. Io sento che la responsabilità ha un fondamento morale quando si riferisce ad atti volontari, non quando la volontà vi è estranea.

Del resto, o signori, se si ritiene immorale di esonerare i padroni dalla responsabilità per colpa, dovrebbe ritenersi altrettanto immorale di non colpire con una corrispondente sanzione la colpa dell'operaio. Ma non è questione di moralità in nessun caso. E perciò io mi sorpresi ascoltando ieri l'onorevole Bonacci esprimersi contro le possibili imprudenze e trascuranze degli industriali, colle stesse parole e con lo stesso calore, come si trattasse di ladri e di assassini. La passione è sempre esagerata ed ingiusta.

Tanto minore poi può essere l'importanza morale della questione della colpa grave nei riguardi degli industriali, dei padroni, per un'altra considerazione.

Il grande industriale non vigila direttamente il lavoro; egli non passa il suo tempo nell'opificio; egli sta nel suo studio per dirigere tutto l'insieme dell'intrapresa.

Per quanto riguarda l'esercizio materiale dell'industria, la vigilanza, il grande industriale vi attende per mezzo di altre persone sue dipendenti.

Voi per questo non vedrete mai, nel caso d'infortunio, tradotto innanzi al tribunale il proprietario. L'imputato è sempre un sotto capo, un *contre-maitre*, un altro operaio, ecc.

Il proprietario viene citato solo per responsabilità civile; e questa non diretta, non personale, ma mediata, riflessa, per il fatto o l'ommissione di altri dipendenti suoi.

Dov'è la ragione morale, anche accogliendo in ipotesi che la responsabilità per colpa abbia in genere un fondamento morale, dov'è la ragion morale di esigere la riparazione della colpa da altri che non ne sia l'autore? La responsabilità pel fatto di un dipendente, ha una giustificazione di utilità sociale; non

contraddice la morale, ma infine è una creazione politica.

Io, o signori, avrei molte altre cose da dire, ma la discrezione è la madre delle virtù.

Voci. Parli, parli!

Campi. Ringrazio, ma mi affretto a finire.

Vorrei dimostrarvi che, mentre le espressioni generiche *colpa grave, colpa lieve, colpa lievissima*, sembrano a tutta prima chiare e facili, quando invece si vogliono applicare alla infinita varietà delle specie di fatto, divengono incerte, oscure, arbitrarie, e danno luogo ai giudizi più disparati; vorrei dirvi ancora, che è inesatto, dopo tutto, di rimproverare al progetto di trascurare interamente la responsabilità per colpa. Il vero è che la identifica e la sanziona, là dove si ha un criterio positivo per verificarla, e, cioè, quando risulti la violazione delle leggi e dei regolamenti. Ma di queste cose altri parleranno. Io mi restringo a pochi altri rilievi.

Si dice, in ogni modo, voi indebolite il sentimento della responsabilità.

A questo proposito si fanno due obiezioni, che, lo riconosco lealmente, hanno il loro serio valore. In Germania...

Voci. Facciamo come in Germania...

Campi. Facciamolo; ma un passo viene dopo l'altro. Non esigete troppo in un solo tratto. Ciò metterebbe in pericolo la legge; e la responsabilità di quelli che ne provocassero il rigetto sarebbe tanto più grande, dacchè questa legge non potrebbe rimanere sola: abbiate un po' di pazienza, verrà l'assicurazione per le malattie, verranno le pensioni per la vecchiaia... Ma se, volendo troppo oggi, non lascierete che la legge approdi, questa legislazione sociale, tanto invocata, tanto aspettata, sarà ancora differita, chi sa per quanti anni! Dico chi sa per quanti anni, perchè, signori socialisti, per lungo tempo saremo ancora noi i più forti.

Una voce. Anche Aguglia? (*Si ride*).

Campi. Anche Aguglia!

Ma torno alle obiezioni che si fanno, desunte dai confronti colla Germania.

Prima obiezione. Togliendo la responsabilità per colpa grave voi levate agli industriali lo stimolo di preoccuparsi della possibilità degli infortuni.

La legislazione tedesca a questo proposito, bisogna dire la verità, è più efficace di quella che noi stiamo elaborando. Essa ha ripar-

tito gli industriali in altrettante corporazioni secondo le diversità delle industrie da essi esercitate. Codeste corporazioni hanno ciascuna la sua cassa di assicurazione, alla quale devono ciascuna provvedere coi premi necessari a coprire gli infortuni che si verificano nell'una o nell'altra industria. Così gli industriali sono interessati a vigilarsi l'un l'altro, perchè ognuno adotti tutte le misure di prevenzione, che sono riconosciute necessarie. Non solo, ma nel caso di uno stabilimento, in cui si verifichi un numero d'infortuni maggiore della media, i colleghi cointeressati hanno diritto di raddoppiare, triplicare, quadruplicare, a carico del loro collega industriale, presso cui codesto eccesso di infortuni si verifica, il premio d'assicurazione. Vi è quindi un freno automatico che nel nostro progetto manca; lo ammetto sinceramente.

Altra obiezione. Si osserva: malgrado tutto ciò, in Germania, da che è applicata la legge degli infortuni sul lavoro, gl'infortuni si sono aumentati. La cosa è vera, è innegabile; fu dovuta ammettere dallo stesso capo dell'ufficio imperiale del lavoro in Germania, il signor Bödiker, al Congresso di Milano. D'altronde risulta da tutte quante le pubblicazioni.

Il signor Bödiker ha risposto: gli infortuni siamo venuti a conoscerli nella loro integrità solamente dopo l'applicazione della legge; ed è naturale che la legge non potesse raggiungere di un tratto il suo completo sviluppo. Gli si è fatta una replica e gli si è detto: ma badate, non è solo il numero totale degli infortuni, che si è accresciuto, sibbene è il numero degli infortuni con gravi conseguenze, che si è particolarmente aumentato.

Questa osservazione ha solo un valore apparente.

Infatti, la maggiore o minore gravità delle conseguenze degli infortuni non dipende nè punto nè poco dalla gravità della colpa. È una cosa di buon senso che ognuno comprende. Date certe circostanze, una minima colpa può provocare un gravissimo disastro; date altre circostanze, una gravissima colpa può provocare o nessun danno o un minimo danno personale.

Tanto è vero che, come già notai, il diritto penale non distingue punto i gradi di colpa. Il diritto penale mette in relazione soltanto la esistenza di una colpa, o grave o piccola, coll'evento del danno nelle persone,

e gradua le sanzioni, secondo la maggiore o minore gravità delle conseguenze, non secondo la maggiore o minore gravità della colpa.

In ogni modo codeste obiezioni non sono abbastanza decisive per farci rigettare il sistema.

Vi ho già detto prima come gli studi rispetto alla prevenzione degli infortuni sono una cosa seria e sono fecondi di pratici risultati. Vogliate poi notare ad onore degli industriali italiani (perchè anche fra di loro vi sono uomini eminenti non meno per il successo pratico che per il cuore) che essi hanno già dimostrato, che non intendono punto di abusare di questa legge per sottrarsi ai doveri di sollecitudine e di assistenza che fanno di avere verso i loro operai.

Ne fa fede l'articolo 18 del disegno di legge in discussione. Questo articolo, tutti lo sanno, è stato inserito nel progetto ad istanza dei nostri migliori industriali.

Dispone, così:

« Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale o presso Società o Compagnie private:

1° ... ecc., ecc.

2° coloro, che avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate negli articoli 5 e 6, hanno fondato o fonderanno Casse riconosciute per legge o per Decreto Reale, le quali assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 10 e offrano le stesse garentie richieste per le Compagnie private di assicurazione. »

Il n. 3° poi autorizza questi stessi industriali a costituirsi in sindacati volontari, allo stesso scopo.

Ora è evidente, che gli industriali, i quali hanno tanto insistito per mantenere le loro casse particolari di previdenza, devono provvedere a due cose: ad alimentare la cassa da una parte e ad indennizzare gli infortuni; a mantenere la cassa sempre nella condizione, per cui possa far fronte agli infortuni. Or bene, se questi industriali fossero per venir meno agli obblighi della prevenzione e lasciassero che gli infortuni nei loro stabilimenti si verificassero in troppo gran numero, è evidente che dovrebbero fare alla loro cassa di previdenza tanto maggiori assegni.

Egredi colleghi, mi riassumo.

Credo che il principio del doversi assor-

bire nell'assicurazione la responsabilità per colpa grave, quale è contenuta nel disegno della Commissione, sia la logica e rigorosa applicazione del principio, a cui s'ispira l'assicurazione obbligatoria. Ed io credo che siano nemici degli operai coloro che sostengono il contrario, non noi. La tesi contraria porterebbe una grande ingiustizia, che legittimerebbe la reiezione della legge.

Ritengo che il tentare questo innesto del diritto comune privato, nei casi di colpa nel diritto pubblico, del rischio professionale inerente al lavoro, invece di rappresentare una di quelle felici conciliazioni che si dicono proprie del genio latino, non possa riuscire che ad un meschino ibridismo. Non si possono conciliare principii fra di loro opposti.

L'onorevole Bonacci ha anche parlato molto di legislazione straniera. Di veri precedenti legislativi non vi sono che la legge tedesca e la legge austriaca. Come noi, gli altri popoli latini a forza di volere il sublime hanno raggiunto questo bel risultato: che, come noi, nulla hanno concluso in fatto di legislazione operaia, mentre gli operai tedeschi ed austriaci sono protetti contro gli infortuni rispettivamente dal 1884 e dal 1887. *(Interruzione dell'onorevole Costa).*

In Australia è ancora più tempo, lo so.

In ogni modo io non riprenderò l'esposizione dei precedenti legislativi stranieri o già attuati od ancora in preparazione. Solo a proposito della legge austriaca devo liquidare coll'onorevole Bonacci un piccolo fatto personale.

L'onorevole Bonacci ha ieri sostenuto che nella controversia la quale ebbe luogo al Senato fra l'onorevole Chimirri e il senatore Auriti sul testo della legge austriaca, per la diversità delle traduzioni, il compianto Auriti ebbe ragione. Il senatore Auriti diceva che, secondo la legge austriaca nell'assicurazione non è compresa la colpa grave, onde rimane intera la responsabilità del proprietario, dell'industriale a termini del diritto civile. Invece l'onorevole Chimirri diceva che questa responsabilità vi è mantenuta per *grave incuria*, al solo scopo di dare all'Istituto assicuratore una azione di regresso, senza però lasciare all'operaio il diritto di conseguire una indennità maggiore di quella assicurata.

L'onorevole Bonacci poi sostiene che la legge austriaca mantiene la responsabilità

per colpa grave in questo senso, che essa ha luogo a carico dell'industriale ed a favore dell'operaio, dipendentemente dal fatto o dall'ommissione dei direttori, sotto-direttori, od altri mandatari al servizio dell'industriale.

Bonacci. Non è così.

Campi. Lo so che non è così, ma Ella, mi sembra, questo disse.

Ebbene, ecco in sostanza le disposizioni austriache, come le rilevo dal testo ufficiale per le Province italiane.

La legge austriaca non ammette mai nei casi di colpa grave l'operaio a valersi contro l'imprenditore delle disposizioni del diritto comune. Lo ammette invece a valersene, sempre nei casi di colpa grave, non già contro l'imprenditore pel fatto dei dipendenti di lui, ma personalmente contro il direttore, sorvegliante, od altro operaio dal cui fatto o dalla cui ommissione personale, la colpa grave risulti.

Bonacci. E se l'imprenditore è direttore... *(Interruzioni).*

Presidente. Non interrompano, onorevoli colleghi; andiamo già troppo per le lunghe e ci sono ancora altri sette oratori iscritti! Onorevole Campi, proceda con celerità e venga alla sua conclusione, la prego, e soprattutto non raccolga le interruzioni. *(Bene!)*

Campi. Ho finito, signor presidente... Dunque la legge austriaca è ben diversa da quanto ha detto l'onorevole Bonacci: notate che mantiene la responsabilità personale a carico dell'*altro operaio*, che per sua colpa grave abbia cagionato l'infortunio. Ma la responsabilità dell'imprenditore, dell'industria a senso dell'articolo 1153 del Codice civile e del famoso diritto comune è perfettamente esclusa dalla legislazione austriaca. Non parlo della legislazione inglese, che non ammette il sistema dell'assicurazione, nè obbligatoria ne volontaria, e non può quindi nulla insegnare a questo proposito.

Signori, se non mi inganno, l'opinione che io divido con la Commissione merita di essere da voi approvata. Essa porta, come è scritto nel progetto della Commissione, che l'assicurazione copre i casi tutti di colpa sia dell'imprenditore, sia delle persone che ne dipendono, e dello stesso operaio vittima dell'infortunio. Ed una tale disposizione, nei riguardi degli operai, altro non è che un'applicazione di quel grande principio di solidarietà di classe che è la forza e la speranza

dei lavoratori di tutto il mondo; non è che una nuova applicazione, una sanzione nuova di quel grande, di quel morale, di quel santo motto, che è scritto sul labaro dei lavoratori di tutto il mondo: « Tutti per uno, uno per tutti. » (*Bene! Bravo! — Parecchi deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Risultamento delle votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti.*)

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni fatte in principio di seduta.

Disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1895-96:

Presenti e votanti . . .	227
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	191
Voti contrari	36

(*La Camera approva.*)

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1895-96:

Presenti e votanti . . .	227
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	189
Voti contrari	38

(*La Camera approva.*)

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96:

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	189
Voti contrari	37

(*La Camera approva.*)

Maggiore assegnazione di lire 140,000 nella parte straordinaria dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1895-96, per la costruzione di locali ad uso della dogana nel porto di Genova; ed approvazione di riduzioni per una somma corrispondente sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo:

Presenti e votanti . . .	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli . . .	187
Voti contrari	38

(*La Camera approva.*)

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1895-96:

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	189
Voti contrari	36

(*La Camera approva.*)

Continua la discussione sul disegno di legge per gl' infortuni del lavoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Ferri. Su questa legge che stiamo discutendo, dal nostro punto di vista, han parlato, per noi in modo completo, esauriente, il collega Berenini nella discussione generale, ed il collega Bertesi che ha proposto taluni parziali emendamenti che, però, hanno avuto tutti la medesima fortuna del non arrivare in porto.

A questo punto della discussione, noi crediamo che, oltre il lato tecnico della legge importante che stiamo discutendo, ci sia anche un lato politico-sociale sul quale è bene dichiarare apertamente il nostro pensiero, senza nessun risentimento personale, per dimostrare alla Camera quale sia l'ordine delle idee che ci guida, nella conclusione a cui verremo, a proposito di questa legge.

Se la legge rimane così come è, noi voteremo contro; se sarà modificata nel senso domandato dai colleghi Berenini e Bertesi, allora potremo, in un certo senso, votare a favore, per le ragioni che sto per dire.

Prima, però, ho un debito personale da pagare, ed è di spiegare il doppio ordine di

interruzioni che, in due occasioni, ho fatto al mio amico personale l'onorevole Fusinato.

L'onorevole Fusinato ha avuto il cattivo gusto di non usare dell'ingegno e della dottrina che egli ha, per discutere la dottrina socialista, che, non solo come dottrina politica, ma come dottrina economica e sociale, è naturale che si debba discutere come tutte le altre e che si possa anche avversare.

Fusinato. Chiedo di parlare.

Ferri. Egli ha avuto il cattivo gusto di non discutere questa dottrina; ma di limitarsi ad alcune accuse, mi permetta la frase, abbastanza banali, contro i sostenitori del socialismo.

Alcuni giorni fa, egli disse che noi eravamo come i maghi della favola, che noi eravamo i sobillatori che suscitano le tempeste delle passioni popolari, salvo poi a non saperle placare, quando venisse il momento del *redd rationem*.

Ieri egli, all'onorevole Berenini che aveva esposto i suoi ragionamenti, che accennava al fatto degli operai che perdono le membra e la vita tra gl'ingranaggi delle macchine della grande industria, rispondeva che è facile il fare della rettorica sostenendo gl'interessi degli operai.

Or bene, onorevole Fusinato, lasci stare queste banalità per qualche giornale più o meno sifilitico, il quale crede di combattere il socialismo a forza di aggettivi e di oltraggi. Lei discuta, e ci avrà avversari rispettosi.

L'onorevole Berenini ha dichiarato che gli doleva che non fosse qui presente l'onorevole Luzzatti, che molte volte si era proposto di discutere, in occasione di qualche legge, le dottrine del socialismo. A discutere non ci avremo che da guadagnare: noi dalla nostra parte, e voi dalla vostra.

Sì, facciamo una discussione serena, leale, ma non ricorriamo ad aggettivi contro le persone, non a banalità; discutiamo le dottrine.

Noi intanto, per darvi buon esempio, oggi veniamo qui a discutere dalla tribuna parlamentare, come hanno già fatto altri colleghi nostri; e ciò facciamo qui, e fuori di qui, senza aver paura della solita accusa che noi siamo mossi dall'amore della popolarità; perchè noi potremmo rispondere allora all'onorevole Fusinato che noi lodiamo, per esempio, l'onorevole amico Quintieri, quando egli viene a combattere il socialismo: egli è nato latifondista, è ricco, e quindi sostiene gl'in-

teressi suoi e quelli della sua classe, e fa bene.

Ma l'onorevole Fusinato appartiene alla piccola borghesia, è professionista come noi.

Ora, se egli dice che la nostra condotta politica è determinata dall'amore della popolarità, noi, se volessimo malignare, potremmo rispondergli che anche la sua condotta è determinata dall'amore della popolarità dei ricchi, mentre noi ci contentiamo della popolarità dei poveri. (*Oh! oh!*)

Veda dunque l'onorevole Fusinato che non è su questo terreno che Ella può combattere i rappresentanti del partito socialista, che del resto per quanto siano in numero scarso in questa Camera, vi hanno già dimostrato di essere tanto forti. E sono forti perchè è irresistibile la corrente della pubblica coscienza, che li ha mandati qui, e che ha scelto i suoi rappresentanti non solo nella piccola borghesia professionista, ma anche in ogni grado della classe dei lavoratori, sicchè essi sono veramente il simbolo che personifica questo nuovo ordine d'idee, che, ripeto, noi siamo lieti oggi di sostenere dalla tribuna parlamentare, e, me lo permetta l'onorevole Gianturco, siamo lieti e superbi di sostenere anche dalle Cattedre universitarie...

Gianturco, ministro della pubblica istruzione. Mi dispiace. (*ilarità*).

Ferri. Dalle Cattedre universitarie, onorevole Gianturco, perchè quando ci si viene a dire che i professori pagati dallo Stato non hanno diritto di sostenere teorie eterodosse, noi rispondiamo a questi ministri che lo Stato non è composto solo di conservatori che pagano le tasse, ma che pagano le tasse anche i milioni di lavoratori, e i denari coi quali lo Stato ci paga per fare lezione, sono i denari dei latifondisti, ma sono anche denari degli operai e dei lavoratori; e se su 100 professori di Università, 80 o 90 difendono le vostre teorie, le vostre istituzioni, noi, onorevole ministro della pubblica istruzione, reclamiamo il diritto di difendere le nostre... (*Rumori*).

Gianturco, ministro della pubblica istruzione. Ne parleremo quando si farà la discussione del bilancio della pubblica istruzione.

Presidente. Onorevole Ferri, questo non ha che fare coll'argomento che discutiamo.

Ferri. Io mi tengo all'argomento, ma quando... (*Rumori — Interruzioni*).

Io le faccio le lezioni, onorevole Di San-

t'Onofriò. Se il professore non fa lezione ha ragione il ministro, ma quando il professore fa le lezioni, io sfido qualunque ministro a colpirlo per le idee professate.

Presidente. Onorevole Ferri, non posso permettere che continui in questo modo. Non è ora il momento di apostrofare il ministro della pubblica istruzione. Poteva chiedere di parlare quando il ministro rispose all'interrogazione dell'onorevole Bovio. Ora si attinga all'argomento.

Ferri. Allora non c'era; se ci fossi stato avrei risposto. Perciò rispondo adesso.

Presidente. Adesso deve stare entro i limiti della questione che trattiamo e non può divagare.

Ferri. Onorevole presidente, non può indicarmi Lei gli argomenti che devo trattare.

Presidente. Ma Ella è uscito completamente dalla questione...

Ferri. Ci sono perfettamente.

Presidente. Ella si era preparato precedentemente a colpire di straforo il ministro della istruzione pubblica.

Continui dunque il suo discorso.

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. Io non mi sento affatto colpito.

Ferri. I principii giuridici e sociali che possono fare approvare o disapprovare una legge di questo genere, noi li riassumiamo così.

Lo stato attuale della legislazione è questo. Ci sono due o tre articoli del Codice civile che garantiscono agli operai l'indennizzo per il danno ricevuto nell'infortunio del lavoro; ma noi riconosciamo che il Codice civile non basta, perchè per essere indennizzati, secondo il Codice civile, bisogna fare cause che vanno per le lunghe, che costano quattrini e nelle quali l'industriale perchè è ricco, perchè è il più forte, perchè ha testimoni e periti a sua disposizione vince sempre l'operaio o quasi sempre. (*Ooh!*) Le statistiche giudiziarie suonano in questo senso ed i fatti non si distruggono. Però la magistratura italiana (e lo diciamo a sua lode) ha data un'interpretazione decisamente evolutiva e larga, a favore degli operai, agli articoli del Codice civile. Quindi, nei casi di dolo e colpa che sono riguardati dal Codice civile, noi siamo perfettamente d'accordo con l'amico Bonacci, che ieri magistralmente sosteneva in parte le teoriche socialiste nel ritenere che il Codice civile basta tanto più

che esso è migliorato dalla giurisprudenza, almeno così come è ora.

Noi diciamo però: la legge attuale può essere un'utilità per i lavoratori in tanto in quanto essa aggiunga alle garanzie del Codice civile qualche altra garanzia per i casi non contemplati o più difficilmente contemplati dal Codice civile.

La legge sugli infortuni del lavoro non può avere che questa ragione di essere. Nei casi fortuiti in cui l'infortunio non dipende dalla colpa dell'industriale, questi deve essere tenuto ad indennizzare l'operaio che lascia un braccio, una gamba od anche la vita fra gli ingranaggi di una macchina. Come l'industriale al principio dell'anno, mette nel suo bilancio preventivo al titolo delle passività un migliaio o dieci migliaia di franchi per riparare le rotture delle caldaie o delle ruote delle sue macchine, così deve mettere nel suo preventivo un migliaio o dieci migliaia di franchi per riparare le braccia o le gambe degli operai, che si stritolano e si rompono, come si rompono le ruote degli ingranaggi dei quali fanno uso grandi industrie.

Questa è la teorica che noi sosteniamo, e che del resto non è affatto rivoluzionaria, come l'amico Riccardo Luzzatto ieri ci diceva.

Luzzatto Riccardo. Non ho detto così.

Ferri. La legge che discutiamo ci accorda dunque questo beneficio parziale, ci dà delle indennità che sono veramente derisorie, che sono veramente immorali (ripeto la parola dell'amico Bonacci) di fronte a quelle che la giurisprudenza ha finora concesso in base agli articoli del Codice civile; ma, mentre da un lato ci dà il lieve beneficio dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni del lavoro, dall'altra parte ci toglie la grande protezione dell'articolo 1151 e seguenti del Codice civile.

Ora noi crediamo che l'onorevole ministro, al quale, lasciate che ve lo dica sinceramente, per la stima grande che ho verso di lui, io non posso non esprimere politicamente la mia meraviglia, che egli venga in Parlamento a sostenere una legge di tanta importanza senza cambiare una virgola, una legge che è stata fabbricata dall'ex-ministro Barazzuoli e dal relatore Chimirri, quando l'ordine politico, e l'indirizzo politico-sociale

era completamente diverso... (*Oh! oh! — Rumori*).

Noi crediamo dunque, che se l'onorevole Guicciardini avesse fatto un disegno di legge proprio avrebbe modificato sensibilmente i principii che ora discutiamo, vi avrebbe tolti gli inconvenienti maggiori, come, per esempio, quello dell'articolo 24. Forse però malgrado le sue buone intenzioni, egli sarebbe pur rimasto in quest'ordine di idee, per una ragione di cui noi ci diamo la spiegazione oggettiva, senza nessuna intenzione di offendere chicchessia.

Il fatto innegabile è questo: l'Italia fa ora, 10 o 20 anni dopo le altre nazioni, una legge sugli infortuni del lavoro, legge che ieri l'onorevole Bonacci dimostrava essere inferiore alle leggi analoghe che hanno paesi come la Spagna e la Russia.

Qual'è la ragione di tutto ciò? Dipende questo forse dal malvolere speciale dei governanti italiani? No, sono le condizioni economico-sociali del nostro paese, che spiegano l'imperfezione assoluta di questa legge.

In Italia il proletariato non è ancora organizzato, e, come lo diceva poc'anzi l'onorevole Campi, è la borghesia o una parte di essa che è toccata da questa legge; perchè questa legge lascia completamente indifferenti tutti i proprietari della terra; perchè gli operai agricoli non sono inclusi in questa legge. Quindi la classe dei grandi proprietari della terra che rappresenta la maggioranza di questa Camera, è perfettamente estranea al dibattito che avviene soltanto fra i lavoratori da una parte ed una frazione della classe dirigente dall'altra, cioè la frazione dei capitalisti industriali; e appunto perchè non c'è fra noi questa pressione del proletariato organizzato, la legge presente non può essere buona.

E con ciò non intendo alludere alla rivoluzione come la intendeva ieri il mio amico Luzzatto Riccardo, quando diceva che noi socialisti non siamo rivoluzionari ed io lo interrompeva dicendo che noi siamo rivoluzionari.

Ma quella che noi vogliamo non vi parrà rivoluzione, se risalite alle tradizioni storiche di questo secolo, in mezzo a cui la borghesia ha conquistato il potere politico nel mondo e lo ha conquistato col mezzo di rivoluzioni politiche violente; si comprende che, fermandosi in questo circuito di ricordi storici, non si possa concepire un partito rivoluzionario, se non come

un partito di violenza e che fa le barricate; ma noi abbiamo la coscienza, e lo diciamo sempre qui e fuori di qui e prendiamo quest'occasione per ripeterlo, che si può colla rivoluzione violenta, con il tumulto momentaneo cambiare in presidente di Repubblica, un Re o viceversa, come nel Brasile, come in Francia; ma crediamo altresì che la costituzione economico-sociale non si cambia se non quando delle due classi che sono una di fronte all'altra, ognuna curi e rafforzi i proprii interessi colle armi della legge, dell'amministrazione, della costituzione politica. Crediamo quindi non si possa modificare questa costituzione economico-sociale, se non quando la classe del proletariato abbia tanta forza politica e sociale, tale organizzazione, cosciente, disciplinata da imporre alla classe dominante, nello stesso suo interesse, di fare quelle concessioni, di cui l'onorevole Chimirri si confidava col senatore Cannizzaro, quando egli era guardasigilli, e sosteneva al Senato l'antica legge sugli infortuni del lavoro.

In Italia voi potete fare questa legge, che è canzonatoria, se non nelle vostre intenzioni, certo nella sostanza dei fatti, perchè non avete un proletariato contro di voi, che si agiti, che si disciplini, che sia organizzato coscientemente.

Una volta l'onorevole Luigi Luzzatti diceva, sostenendo da pari suo l'evoluzione della legislazione sociale di Inghilterra, che le leggi sociali inglesi, che pongono quel paese al primo ordine della civiltà europea, erano dovute alla benevolenza delle classi dirigenti dell'Inghilterra. Un nostro amico, l'avvocato Bissolati, polemizzando con lui, dimostrava con la storia alla mano che tutte le riforme dell'Inghilterra a favore dei lavoratori dipendevano da questo fatto, che i lavoratori inglesi erano i più organizzati di tutti i paesi del mondo civile.

Erano i milioni di operai, coscientemente organizzati, era la pressione politica che imponeva alle classi dominanti inglesi, per interesse bene inteso, di concedere con leggi e riforme sociali ciò, che altrimenti il proletariato con danno della civiltà, avrebbe forse reclamato con una guerra civile e fratricida.

Orbene, la spiegazione di questa legge la troviamo nella famosa teoria della lotta di classe, che sotto il passato Ministero era proibito perfino di nominare, si carceravano a centinaia gli uomini colpevoli soltanto di pro-

clamare che l'evoluzione della storia della civiltà si fa così, si fa con la lotta di classe, non a pugni, a barricate, sibbene con la lotta mercè l'organizzazione cosciente degli interessi.

Voi rappresentate la classe dominante, che ha il monopolio del potere economico, politico e giuridico, e sta bene; voi difendete i vostri interessi, è la legge umana, è la legge della storia; voi cento anni fa vi organizzaste contro il primo e secondo stato in Francia per conquistare la vostra personalità politica, poichè avevate la potenza economica avete fatta la rivoluzione dell'89 siete diventati padroni del mondo, avete dato le pubbliche libertà. Ora voi rinneghereste la civiltà e le pagine gloriose della vostra storia, se oggi queste pubbliche libertà voi voleste negare al proletariato, solo perchè egli intende usare del diritto di riunione, di associazione e del diritto del suffragio a sostegno dei propri interessi; ed il sostegno dei propri interessi è la lotta di classe di cui questa legge è un sintomo ed un indizio; altrimenti, amico Bonacci, non potete trovarne la spiegazione.

Ma per quale altra ragione credete che i giuristi che sono nella Commissione abbiano mostrato così scarsa riverenza per Papiniano e per Ulpiano?

Di essi neppure noi siamo grandi ammiratori. Noi li mettiamo nel Museo storico del diritto: sono grandi figure che hanno dato una grande legislazione, ma l'hanno data 1500 o 2000 anni fa; e noi crediamo che adesso i principi del diritto e della storia abbiano da rinnovarsi con una linfa, con un umore più sano e più vigoroso che noi in questa legge non troviamo, perchè vi ritroviamo degli espedienti empirici: non vi troviamo una linea direttiva all'infuori di quel tornaconto per il quale i grandi industriali sperano con questa legge di salvarsi dal grave peso delle responsabilità civili, così largamente interpretate dalla magistratura, e si lusingano di accontentare i lavoratori con questa assicurazione obbligatoria e con indennità che sono semplicemente al di sotto della dignità umana. Orbene l'onorevole Riccardo Luzzatto diceva ieri: se i socialisti fossero rivoluzionari dovrebbero combattere questa legge; e noi rispondiamo a lui che siamo rivoluzionari in questo senso che ho detto ora, Rivoluzionari

nel senso che noi non ci accontentiamo di quelle parziali riforme, che l'onorevole Fusinato nel suo primo discorso diceva che sono i veri rimedi della miseria e della questione sociale.

L'onorevole Fusinato però dalla realtà delle cose è stato tratto ieri a riconoscere che questa legge che egli annunciava nel primo suo discorso come uno dei tanti rimedi parziali, che varranno a lenire la questione sociale, in questa parte sostanziale dell'articolo 10 e dell'articolo 21 non risponde al proprio scopo. Orbene noi non siamo riformisti, siamo rivoluzionari, in questo senso soltanto, che noi crediamo che un'innovazione radicale e fondamentale dell'ordinamento economico non si possa togliere per quella applicazione graduale di rimedi all'attuale ordinamento sociale che vuole l'onorevole Fusinato. Non crediamo che si possa così eliminare quel conflitto storicamente inevitabile, quel conflitto fra capitale e lavoro che l'onorevole Campi credeva poter dipendere dalle sobillazioni di Tizio piuttosto che di Caio, con una interpretazione che si può lasciar passare ad un ministro dell'interno (parlo di quello passato) che non ebbe cognizione di ciò che sia evoluzione storica dei partiti, ma non si può ammettere in un uomo che... (*Interruzioni vicino all'oratore*).

Mi dicono gli amici che in parte si può dire anche del ministro dell'interno presente. Ed in parte è vero perchè le circolari del primo maggio ai prefetti dimostrano che si verifica la mia profezia: si cambia il direttore d'orchestra, si cambia il tono della musica, ma la musica rimane sempre quella; il miscuglio frigorifero comincia ad agire e ad esercitare la sua attività sulla vita politica italiana. Noi per questo non ce ne dogliamo, noi per questo non combattiamo meno lealmente di fronte a questi uomini che, almeno, sono personalmente onesti.

Orbene, per concludere, noi diciamo che da questa parte della Camera la legge così come si presenta ha un altro precedente caratteristico nel nostro Parlamento. Due anni fa l'onorevole Tittoni, che siede da quella parte della Camera, che io riconobbi volentieri essere uno dei conservatori più intelligenti che siedono fra noi, l'onorevole Tittoni presentò una relazione sui domini collettivi nell'ex-Stato pontificio; e la presentava come una riforma sociale, come una di quelle ri-

forme sotto la cui bandiera oggi si vorrebbe presentare questa legge. E l'onorevole Tittoni diceva: qui vengano i socialisti a discutere, non facciano le grandi frasi; non sobillino le masse popolari; questi che sono contemplati nella legge sono i problemi veri dalla cui soluzione possano esser sollevate le miserie sociali! E noi prendemmo la parola e gli dimostrammo che quella sua legge, così abilmente contornata da una relazione completa ed esauriente, non era una legge a beneficio delle plebi agricole che avevano l'antico dominio collettivo della terra, ma era una legge a favore di quei pochi usuari attuali, che rappresentavano non altro che la spogliazione secolare dell'antico dominio di tutti gli abitanti del Comune.

Gli dimostrammo che la sua legge non era a beneficio delle plebi e dei lavoratori, ma era a beneficio dei tenenti quella parte del dominio pubblico, contro il diritto e l'interesse della totalità delle popolazioni. Noi proponemmo l'emendamento che la proprietà dei domini collettivi appartenesse a tutti i maggiorenti abitanti del Comune. Naturalmente l'emendamento non passò, perchè, avrebbe snaturato la legge ed avrebbe fatto una legge veramente utile al proletariato, anzichè alla classe dominante.

Così è degli infortuni sul lavoro. Noi vi proponiamo questo emendamento: lasciateci la responsabilità civile secondo il diritto comune ed aggiungete (se è vero il vostro famoso amore verso gli operai che, secondo noi è parola impropria, perchè non di amore si tratta, ma di giustizia e di rivendicazione) l'assicurazione obbligatoria. Se voi invece per darci lo specchietto per le allodole dell'assicurazione obbligatoria, ci togliete il Codice civile, non potete che avere il nostro voto contrario.

E lo daremo lieti di avervi dimostrato, che noi sappiamo scendere all'anatomia dei fatti particolari e che, senza alcun risentimento personale, rilevandoli solo come indizio ed effetto delle condizioni economiche e sociali del nostro paese, noi abbiamo la coscienza di quello che siamo noi e di quello che siete voi. (Bene! *all'estrema sinistra*).

Presidente. Viene la volta dell'onorevole Capruzzi.

Voci. Non c'è. A domani!

Presidente. Non essendo presente, perde la sua iscrizione.

Allora viene la volta dell'onorevole Ferrero di Cambiano.

Voci. A domani! A domani!

Presidente. Intendono che si debba rimandare a domani il seguito di questa discussione?

Voci. Sì!

Presidente. Allora è rimandato a domani il seguito della discussione.

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni ha presentata la relazione sulla elezione contestata del Collegio di Cologna Veneta, eletto Brena, e la relazione sull'elezione contestata del Collegio di Urbino, eletto Budassi.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e poste nell'ordine del giorno di martedì.

Presentazione di una proposta di legge.

Presidente. Comunico alla Camera che l'onorevole Papa ha presentato una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, la quale sarà trasmessa agli Uffici.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Colajanni Napoleone ha chiesto di parlare; ne ha facoltà.

Colajanni Napoleone. Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole presidente. Desidererei che Ella, signor presidente, pregasse la Commissione che studia i disegni di legge sulla Sicilia di volere stralciarne la parte relativa alla questione degli zolfi, per presentarla separatamente alla discussione della Camera.

Faccio questa raccomandazione e spero sarà ascoltata perchè la legge sugli zolfi non ha nessun carattere politico.

Presidente. Onorevole Colajanni, tutto quello che Ella ha detto resterà nel verbale della seduta d'oggi, perchè io non potrei assolutamente accettare la sua raccomandazione.

Colajanni Napoleone. Ad ogni modo tenga conto nel verbale di questo mio desiderio.

Aprile. Domando di parlare.

Presidente. Parli, onorevole Aprile.

Aprile. Desideravo conoscere se il ministro dell'interno consente che possibilmente sia posto domani nell'ordine del giorno anche

lo svolgimento della mia proposta di legge per modificazione agli articoli 69 e 73 della legge elettorale politica.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, quest'oggi era iscritto nell'ordine del giorno lo svolgimento di un'altra proposta di legge per modificazione alla legge elettorale politica dell'onorevole Fulci Nicolò; e siamo rimasti d'accordo, in sua assenza, coll'onorevole sotto-segretario di Stato di stabilire questo svolgimento per domani.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Onorevole presidente, sarebbe più opportuno forse rimandare questi svolgimenti a lunedì in principio di seduta.

Presidente. Ha udito, onorevole Fulci? Consente in questa proposta del presidente del Consiglio?

Fulci Nicolò. Non ho difficoltà; soltanto faccio osservare che il lunedì è destinato alle interpellanze...

Di Rudini, presidente del Consiglio. Oh! questo non toglie che si facciano anche gli svolgimenti in principio di seduta.

Presidente. Va bene. Rimane stabilito che lo svolgimento delle proposte di legge degli onorevoli Aprile e Fulci Nicolò sarà fatto lunedì in principio di seduta.

Interrogazioni.

Presidente. Si dia lettura delle interrogazioni.

Lucifero, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio per sapere se sia stata pronunciata l'accusa contro il generale Baratieri e quale ne sia il testo.

« Sacchi. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno sul contegno delle autorità contro onesti operai ed esercenti della borgata di Bettolle, presso Montepulciano.

« Ferri, Bertesi, Costa Andrea, Berenini, Agnini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui provvedimenti adottati o da adottarsi in presenza alla diffusione del morbo colerico in Egitto.

« Di Sant'Onofrio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, se crede, in qualche

modo, venire in soccorso alle famiglie dei contadini andati nella Colonia Eritrea per un esperimento di colonizzazione e che per le vicende della guerra sono dovuti rimpatriare sprovvisti di ogni mezzo di sussistenza.

« Mercanti. »

Svolgimento di una interrogazione.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Rudini, presidente del Consiglio. In quanto alla interrogazione dell'onorevole Sacchi, posso dire subito che non ho ancora conoscenza dell'ordinanza contro il generale Baratieri, e suppongo che nemmeno il ministro della guerra la conosca.

Ad ogni modo aggiungo che, quando sarà nota, non ci sarà nessuna difficoltà a farla pubblica, a meno che vi si opponga l'avvocato fiscale.

Nocito. Non si può pubblicare perchè è un atto istruttorio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sacchi.

Sacchi. La mia domanda riguarda per ora un mero fatto e cioè se sia stata pronunciata l'accusa contro il generale Baratieri e per qual titolo. I rumori della Camera mi tolsero di udire tutte le parole dell'onorevole presidente del Consiglio; parmi che esso abbia dichiarato che non sa se sia avvenuta la pronunzia, che nel caso sia avvenuta non avrebbe difficoltà, quando non vi fossero obiezioni da parte dell'avvocato fiscale, a renderla pubblica. Ora io non comprendo queste possibili obiezioni quando si formuli un'accusa e sovra di essa si sta per iniziare un giudizio; soltanto si tratta di conoscerne il testo per sapere qual'è l'imputazione.

¶ Vuol dire che mi riservo anch'io di tornare sull'argomento. (*Conversazioni*).

¶ **Di Rudini, presidente del Consiglio.** Ho dovuto fare una riserva che Ella da buon giurista apprezzerà.

La seduta termina alle 18.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Degli infortuni sul lavoro. (60)

Discussione dei disegni di legge:

3. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96. (145)
4. Avanzamento nel Regio esercito (Approvato dal Senato). (216)
5. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97.
6. Modificazioni alle leggi sul credito fondiario 22 febbraio 1885, numero 2922 e 17 luglio 1890, numero 6955. (61) (*Emendato dal Senato*).
7. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma. (187) (*Emendato dal Senato*).
8. Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato. (175)
9. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli (59)
10. Provvedimenti riguardanti la marina mercantile. (97)
11. Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97. (163)
12. Modificazioni alle leggi sui diritti catastali. (17)
13. Avanzamento nei corpi militari della Regia marina. (80)
14. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*)
15. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata. (172).

16. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

17. Autorizzazione della spesa di lire 340,000 da iscriversi nel bilancio del Tesoro 1895-96 per tacitazione di un credito della Società di Navigazione Generale Italiana. (186)

18. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 sull'esercizio 1895-96, per la costruzione di un edificio per la dogana e per la caserma della Guardia di Finanza in Cagliari. (222)

19. Eseecuzione di opere complementari nel porto di Licata. (196)

20. Aggregazione del Comune di Castelvetro Valfortore (Benevento) al Mandamento di Colle Sannita. (236)

21. Conversione in legge dei regi Decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autorizzarono il prelevamento delle somme necessarie per alcune spese ferroviarie dal fondo approvato al numero 81 della tabella allegata alla legge 12 luglio 1894, n. 318. (197)

22. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 160,000 per la ricostruzione del ponte detto di San Martino, sul fiume Trebbia, nella strada nazionale, n. 36 Genova-Piacenza. (228)

23. Maggiore spesa da imputarsi all'esercizio finanziario 1895-96 per corresponsione ai Comuni del decimo sull'imposta di ricchezza mobile pel secondo semestre 1894. (231) (*Urgenza*)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.
